

Gazzetta ufficiale

L 233

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

56° anno
31 agosto 2013

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 831/2013 della Commissione, del 29 agosto 2013, recante centonovantanovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda** 1
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 832/2013 della Commissione, del 30 agosto 2013, che approva la sostanza attiva fosfonato di sodio a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 ⁽¹⁾**..... 3
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 833/2013 della Commissione, del 30 agosto 2013, che approva la sostanza attiva pyriofenone a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 ⁽¹⁾** 7
- ★ **Regolamento (UE) n. 834/2013 della Commissione, del 30 agosto 2013, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acechinocil, bixafen, diazinone, difenoconazolo, etossazolo, fenexamid, fludioxonil, isopyrazam, lambda-cialotrina, profenofos e protioconazolo in o su determinati prodotti ⁽¹⁾** 11
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 835/2013 della Commissione, del 30 agosto 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 43

Prezzo: 4 EUR

(segue)

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 836/2013 della Commissione, del 30 agosto 2013, recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1^o settembre 2013 45


DECISIONI

2013/445/UE:

- ★ **Decisione di esecuzione della Commissione, del 29 agosto 2013, che modifica l'allegato E della direttiva 91/68/CEE del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari per gli scambi di ovini e caprini all'interno dell'Unione e le prescrizioni sanitarie relative alla scrapie [notificata con il numero C(2013) 5527] ⁽¹⁾** 48

Avviso ai lettori — Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (vedi terza pagina di copertina)

Avviso ai lettori — forma di citazione degli atti (vedi terza pagina di copertina)



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 831/2013 DELLA COMMISSIONE

del 29 agosto 2013

recante centonovantanovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.
- (2) Il 19 agosto 2013 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha deciso di depennare una persona fisica dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche, dopo aver

esaminato la richiesta di cancellazione dall'elenco presentata da questa persona e la relazione globale del Mediatore istituito a norma della risoluzione 1904(2009) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il 5 agosto 2013 il Comitato per le sanzioni del CSNU ha inoltre deciso di modificare tre voci dell'elenco.

- (3) Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 2013

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Capo del servizio degli strumenti di politica estera

⁽¹⁾ GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

- (1) la voce seguente è depennata dall'elenco "Persone fisiche":

"Mohammed **Daki**. Indirizzo: Casablanca, Marocco. Data di nascita: 29.3.1965. Luogo di nascita: Casablanca, Marocco. Nazionalità: marocchina. Passaporto n.: (a) G 482731 (passaporto marocchino), (b) L446524 (passaporto marocchino). Numero di identificazione nazionale: BE-400989 (carta d'identità nazionale marocchina). Altre informazioni: (a) il nome del padre è Lahcen; (b) il nome della madre è Izza Brahim; (c) estradato dall'Italia in Marocco il 10.12.2005. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.11.2003."

- (2) La voce "Ata **Abdoulaziz Rashid** (alias (a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, (b) Abdoulaziz Ata Rashid). Data di nascita: 1.12.1973. Luogo di nascita: Sulaimaniya, Iraq. Nazionalità: irachena. N. passaporto: documento di viaggio tedesco ("Reiseausweis") A 0020375. Altre informazioni: (a) in carcere in Germania; (b) membro di Ansar Al-Islam. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.12.2005." dell'elenco "Persone fisiche" è sostituita da quanto segue:

"Ata **Abdoulaziz Rashid** (alias (a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, (b) Abdoulaziz Ata Rashid). Data di nascita: 1.12.1973. Luogo di nascita: Sulaimaniya, Iraq. Nazionalità: irachena. Indirizzo: Germania. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.12.2005."

- (3) La voce "Ibrahim **Mohamed Khalil** (alias (a) Khalil Ibrahim Jassem, (b) Khalil Ibrahim Mohammad, (c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, (d) Khalil). Data di nascita: (a) 2.7.1975, (b) 2.5.1972, (c) 3.7.1975, (d) 1972, (e) 2.5.1975. Luogo di nascita: (a) Mosul, Iraq, (b) Baghdad, Iraq. Nazionalità: irachena. N. passaporto: documento di viaggio tedesco ("Reiseausweis") A 0003900. Indirizzo: Germania. Altre informazioni: in carcere in Germania. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.12.2005." dell'elenco "Persone fisiche" è sostituita da quanto segue:

"Ibrahim **Mohamed Khalil** (alias (a) Khalil Ibrahim Jassem, (b) Khalil Ibrahim Mohammad, (c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, (d) Khalil). Data di nascita: (a) 2.7.1975, (b) 2.5.1972, (c) 3.7.1975, (d) 1972, (e) 2.5.1975. Luogo di nascita: (a) Day Az-Zawr, Siria, (b) Baghdad, Iraq, (c) Mosul, Iraq. Nazionalità: siriana. N. passaporto: T04338017 (sospensione temporanea della deportazione concessa dall'Ufficio stranieri della città di Mainz, scaduta l'8.5.2013). Indirizzo: centro accoglienza rifugiati Alte Ziegelei, 55128 Mainz, Germania. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.12.2005."

- (4) La voce "Atilla **Selek** (alias Muaz). Indirizzo: Kauteräckerweg 5, 89077 Ulm, Germania. Data di nascita: 28.2.1985. Luogo di nascita: Ulm, Germania. Nazionalità: tedesca. N. passaporto: 7020142921 (passaporto tedesco rilasciato a Ulm, Germania, valido fino al 3.12.2011). Numero di identificazione nazionale: 702092811 (carta d'identità nazionale tedesca (Bundespersonalausweis) rilasciata a Ulm, Germania, scaduta il 6.4.2010). Altre informazioni: (a) membro dell'Unione della Jihad islamica (IJU), detta anche Gruppo della Jihad islamica; (b) in carcere in Germania dal giugno 2010. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 18.6.2009." dell'elenco "Persone fisiche" è sostituita da quanto segue:

"Atilla **Selek** (alias Muaz). Data di nascita: 28.2.1985. Luogo di nascita: Ulm, Germania. Numero di identificazione nazionale: L1562682 (documento di identità rilasciato dall'Ufficio stranieri di Friburgo, Germania). Indirizzo: Kurwaldweg 1, 75365 Calw, Germania. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 18.6.2009."

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 832/2013 DELLA COMMISSIONE

del 30 agosto 2013

che approva la sostanza attiva fosfonato di disodio a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009 dispone che la direttiva 91/414/CEE ⁽²⁾ si applica, per quanto riguarda la procedura e le condizioni di approvazione, alle sostanze attive per le quali è stata adottata una decisione conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva prima del 14 giugno 2011. Per il fosfonato di disodio le condizioni di cui all'articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatte dalla decisione 2008/953/CE della Commissione ⁽³⁾.
 - (2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, l'11 febbraio 2008 la Francia ha ricevuto da ISK BioSciences Europe N.V. una domanda di iscrizione della sostanza attiva fosfonato di disodio nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2008/953/CE ha riconosciuto la completezza del fascicolo, ritenendolo in linea di massima conforme ai requisiti relativi ai dati ed alle informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.
 - (3) Gli effetti di tale sostanza attiva sulla salute umana e animale e sull'ambiente sono stati valutati per gli impieghi proposti dal richiedente, in conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE. Il 27 agosto 2009 lo Stato membro relatore designato ha presentato un progetto di relazione di valutazione.
 - (4) Tale progetto è stato riesaminato dagli Stati membri e dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito "l'Autorità"). Il 22 aprile 2013 quest'ultima ha presentato alla Commissione le sue conclusioni sulla valutazione del rischio dell'impiego della sostanza attiva fosfonato di disodio ⁽⁴⁾ come antiparassitario. Il progetto di relazione di valutazione e le conclusioni dell'Autorità sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione in seno al comitato permanente per la catena ali-
- (5) Sulla scorta dei vari esami effettuati i prodotti fitosanitari contenenti fosfonato di disodio possono essere considerati in generale conformi alle prescrizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda l'impiego esaminato e specificato nel rapporto di riesame della Commissione. È pertanto opportuno approvare il fosfonato di disodio.
 - (6) A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 dello stesso regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, occorre tuttavia introdurre alcune condizioni e restrizioni. Occorre in particolare chiedere ulteriori informazioni di conferma.
 - (7) È opportuno lasciar trascorrere un periodo di tempo ragionevole prima dell'approvazione, per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare le nuove prescrizioni derivanti dall'approvazione.
 - (8) Fatti salvi gli obblighi conseguenti all'approvazione stabiliti dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e tenuto conto della particolare situazione dovuta alla transizione dalla direttiva 91/414/CEE al regolamento (CE) n. 1107/2009, vanno tuttavia applicate le seguenti disposizioni. Va concesso agli Stati membri un periodo di sei mesi a decorrere dall'approvazione per riesaminare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti fosfonato di disodio. Gli Stati membri sono tenuti a modificare, sostituire o revocare, secondo i casi, le autorizzazioni in vigore. In deroga al termine suddetto va previsto un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE, per ciascun prodotto fitosanitario e per ogni impiego cui è destinato, in conformità ai principi uniformi.
 - (9) L'esperienza acquisita con le iscrizioni nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽⁵⁾, ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà d'interpretazione per quanto riguarda gli obblighi dei titolari delle autorizzazioni esistenti in relazione all'accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà risulta quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, specialmente quello di verificare che il titolare

⁽¹⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 338 del 17.12.2008, pag. 62.

⁽⁴⁾ EFSA Journal (2013) 11(5):3213. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu.

⁽⁵⁾ GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

di un'autorizzazione dimostri di avere accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II di detta direttiva. Tale chiarimento non introduce tuttavia alcun nuovo obbligo per gli Stati membri o per i titolari di autorizzazioni, oltre a quelli già previsti dalle direttive finora adottate, che modificano l'allegato I di detta direttiva, o dai regolamenti di approvazione delle sostanze attive.

- (10) In conformità dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre pertanto modificare l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate ⁽¹⁾.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva fosfonato di disodio di cui all'allegato I è approvata alle condizioni in esso stabilite.

Articolo 2

Riesame dei prodotti fitosanitari

1. In conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 gli Stati membri, ove necessario, modificano o revocano entro il 31 luglio 2014 le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti fosfonato di disodio come sostanza attiva.

Entro tale data essi verificano in particolare che vengano rispettate le condizioni di cui all'allegato I del presente regolamento, ad esclusione di quelle riportate nella colonna di tale allegato relativa alle disposizioni specifiche, e che il titolare dell'autorizzazione possieda o abbia accesso ad un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato II della direttiva 91/414/CEE, conformemente alle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafi da 1 a 4, di tale direttiva e dell'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

2. In deroga al paragrafo 1 ciascuno prodotto fitosanitario autorizzato contenente fosfonato di disodio come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive, tutte iscritte entro il 31 gennaio 2014 nell'elenco di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è riesaminato dagli Stati membri secondo i principi uniformi enunciati all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in base ad un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE e tenuto conto della colonna relativa alle disposizioni specifiche dell'allegato I del presente regolamento. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto risponde alle condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

In base a quanto stabilito, gli Stati membri:

- nel caso di un prodotto contenente fosfonato di disodio come unica sostanza attiva, modificano o revocano, ove necessario, l'autorizzazione entro il 31 luglio 2015; oppure
- nel caso di un prodotto contenente fosfonato di disodio come una di più di sostanze attive, modificano o revocano, ove necessario, l'autorizzazione entro il 31 luglio 2015 o entro il termine, se successivo, fissato per tale modifica o revoca dall'atto o dagli atti con cui la sostanza o le sostanze in questione sono state approvate o iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 3

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° febbraio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO I

Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
Fosfonato di disodio N. CAS 13708-85-5 N. CIPAC 808	fosfonato di disodio	281-337 g/kg (TK) ≥ 917 g/kg (TC)	1° febbraio 2014	31 gennaio 2024	<p>Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, vanno considerate le conclusioni del rapporto di riesame sul fosfonato di disodio, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 16 luglio 2013.</p> <p>In tale valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai rischi di eutrofizzazione delle acque di superficie.</p> <p>Se del caso, le condizioni di impiego comprendono misure di attenuazione dei rischi.</p> <p>Il richiedente presenta informazioni di conferma riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il rischio cronico per i pesci; b) il rischio a lungo termine per i lombrichi ed i macroorganismi terricoli. <p>Il richiedente comunica tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità entro il 31 gennaio 2016.</p>

⁽¹⁾ Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specifica della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.

ALLEGATO II

Alla parte B dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la seguente voce:

Numero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (*)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
«54	Fosfonato di sodio N. CAS 13708-85-5 N. CIPAC 808	fosfonato di disodio	281-337 g/kg (TK) ≥ 917 g/kg (TC)	1° febbraio 2014	31 gennaio 2024	<p>Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, vanno considerate le conclusioni del rapporto di riesame sul fosfonato di sodio, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 16 luglio 2013.</p> <p>In tale valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai rischi di eutrofizzazione delle acque di superficie.</p> <p>Se del caso, le condizioni di impiego comprendono misure di attenuazione dei rischi.</p> <p>Il richiedente presenta informazioni di conferma riguardanti:</p> <p>a) il rischio cronico per i pesci;</p> <p>b) il rischio a lungo termine per i lombrichi ed i macroorganismi terricoli.</p> <p>Il richiedente comunica tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità entro il 31 gennaio 2016.»</p>

(*) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specifica della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 833/2013 DELLA COMMISSIONE

del 30 agosto 2013

che approva la sostanza attiva pyriofenone a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009 dispone che la direttiva 91/414/CEE ⁽²⁾ si applica, per quanto riguarda la procedura e le condizioni di approvazione, alle sostanze attive per le quali è stata adottata una decisione, conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva, prima del 14 giugno 2011. Per il pyriofenone le condizioni di cui all'articolo 80, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatte dalla decisione 2010/785/EU della Commissione ⁽³⁾.
- (2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE in data 31 marzo 2010 il Regno Unito ha ricevuto dalla ISK BioSciences Europe N.V. una domanda di iscrizione della sostanza attiva pyriofenone nell'allegato I della direttiva 91/414/EEC. La decisione 2010/785/EU ha riconosciuto la completezza del fascicolo, ritenendolo in linea di massima conforme ai requisiti relativi ai dati ed alle informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/EEC.
- (3) Gli effetti di tale sostanza attiva sulla salute umana e animale e sull'ambiente sono stati valutati per gli impieghi proposti dal richiedente in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE. Il 30 gennaio 2012 lo Stato membro relatore designato ha presentato un progetto di relazione di valutazione.
- (4) Tale progetto è stato riesaminato dagli Stati membri e dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito "l'Autorità"). Il 18 marzo 2013 quest'ultima ha presentato alla Commissione le sue conclusioni sul riesame della valutazione del rischio di impiego della sostanza attiva pyriofenone ⁽⁴⁾ come antiparassitario. Il progetto di relazione di valutazione e le conclusioni dell'Au-

torità sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione in seno al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali; tale progetto è stato approvato il 16 luglio 2013 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativo al pyriofenone.

- (5) Sulla scorta dei vari esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti pyriofenone possono essere considerati in generale conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È pertanto opportuno approvare il pyriofenone.
- (6) A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 dello stesso regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario introdurre alcune condizioni e restrizioni. In particolare occorre chiedere ulteriori informazioni di conferma.
- (7) È opportuno far trascorrere un periodo di tempo ragionevole prima dell'approvazione, per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare le nuove prescrizioni derivanti dall'approvazione.
- (8) Fatti salvi gli obblighi conseguenti all'approvazione stabiliti dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e tenuto conto della particolare situazione dovuta alla transizione dalla direttiva 91/414/CEE al regolamento (CE) n. 1107/2009, vanno tuttavia applicate le seguenti disposizioni. Va concesso agli Stati membri un periodo di sei mesi a decorrere dall'approvazione per riesaminare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti pyriofenone. Gli Stati membri sono tenuti a modificare, sostituire o revocare, secondo i casi, le autorizzazioni in vigore. In deroga al termine di cui sopra, occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione dell'aggiornamento del fascicolo completo di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE, per ciascun prodotto fitosanitario e per ogni impiego cui è destinato, in conformità ai principi uniformi.
- (9) L'esperienza acquisita con le iscrizioni nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽⁵⁾, ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà d'interpretazione per quanto riguarda gli

⁽¹⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 335 del 18.12.2010, pag. 64.

⁽⁴⁾ EFSA Journal (2013); 11(4):3147. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu.

⁽⁵⁾ GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

obblighi dei titolari delle autorizzazioni esistenti in relazione all'accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà è quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, specialmente quello di verificare che il titolare di un'autorizzazione dimostri di avere accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II di detta direttiva. Tale chiarimento non introduce tuttavia alcun nuovo obbligo per gli Stati membri o per i titolari di autorizzazioni, oltre a quelli già previsti dalle direttive finora adottate, che modificano l'allegato I di tale direttiva, o dai regolamenti che approvano le sostanze attive.

- (10) In conformità dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre pertanto modificare l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze ⁽¹⁾ attive approvate.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva pyriofenone di cui all'allegato I è approvata alle condizioni in esso stabilite.

Articolo 2

Riesame dei prodotti fitosanitari

1. A norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 gli Stati membri, ove necessario, modificano o revocano entro il 31 luglio 2014 le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti pyriofenone come sostanza attiva.

Entro tale data essi verificano in particolare che siano rispettate le condizioni di cui all'allegato I del presente regolamento, escluse quelle riportate nella colonna di detto allegato relativa alle disposizioni specifiche, e che il titolare dell'autorizzazione possieda o abbia accesso ad un fascicolo conforme ai requisiti stabiliti dall'allegato II della direttiva 91/414/CEE, secondo le condizioni specificate all'articolo 13, paragrafi da 1 a 4, di tale direttiva e all'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2013

2. In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente pyriofenone come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive, tutte iscritte entro il 31 gennaio 2014 nell'elenco di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è riesaminato dagli Stati membri in conformità ai principi uniformi enunciati all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in base ad un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE e tenuto conto della colonna relativa alle disposizioni specifiche dell'allegato I del presente regolamento. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto soddisfa le condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

In base a quanto stabilito, gli Stati membri:

- a) nel caso di un prodotto contenente il pyriofenone come unica sostanza attiva, ove necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 31 luglio 2015; oppure
- b) nel caso di un prodotto contenente il pyriofenone come una di più sostanze attive modificano o revocano, ove necessario, l'autorizzazione entro il 31 luglio 2015 o entro il termine, se successivo, fissato per tale modifica o revoca dall'atto o dagli atti con cui la sostanza o le sostanze in questione sono state approvate o iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 3

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° febbraio 2014.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO I

Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
Pyriofenone: N. CAS 688046-61-9 N. CIPAC 827	(5-chloro-2-methoxy-4-methyl-3-pyridyl)(4,5,6-trimethoxy-ortho-tolyl)methanone	$\geq 965\text{g/kg}$	1° febbraio 2014	31 gennaio 2024	<p>Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 vanno considerate le conclusioni del rapporto di riesame sul pyriofenone, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali in data 16 luglio 2013.</p> <p>Se del caso, le condizioni di impiego comprendono misure di attenuazione dei rischi.</p> <p>Il richiedente presenta informazioni di conferma riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) l'identità delle due impurità, per sostenere appieno la specifica provvisoria; (b) la rilevanza tossicologica delle impurezze presenti nella specifica tecnica proposta, ad eccezione dell'impurità per la quale sono stati forniti uno studio di tossicità orale acuta e una prova di Ames. <p>Il richiedente comunica tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità entro il 31 gennaio 2016.</p>

⁽¹⁾ Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specifica della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.

ALLEGATO II

Alla parte B dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è aggiunta la seguente voce:

Numero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (*)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
«53	Pyriofenone: N. CAS 688046-61-9 N. CIPAC 827	(5-chloro-2-methoxy-4-methyl-3-pyridyl)(4,5,6-trimethoxy-o-tolyl)methanone	≥ 965 g/kg	1° febbraio 2014	31 gennaio 2024	<p>Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 vanno considerate le conclusioni del rapporto di riesame sul pyriofenone, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali in data 16 luglio 2013.</p> <p>Se del caso, le condizioni di impiego comprendono misure di attenuazione dei rischi.</p> <p>Il richiedente presenta informazioni di conferma riguardanti:</p> <p>(a) l'identità delle due impurità, per sostenere appieno la specifica provvisoria;</p> <p>(b) la rilevanza tossicologica delle impurezze presenti nella specifica tecnica proposta, ad eccezione dell'impurità per la quale sono stati forniti uno studio di tossicità orale acuta e una prova di Ames.</p> <p>Il richiedente comunica tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità entro il 31 gennaio 2016.»</p>

(*) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specifica della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.

REGOLAMENTO (UE) N. 834/2013 DELLA COMMISSIONE

del 30 agosto 2013

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acechinocil, bixafen, diazinone, difenoconazolo, etossazolo, fenexamid, fludioxonil, isopyrazam, lambda-cialotrina, profenofos e protioconazolo in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE⁽¹⁾ del Consiglio, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Per le sostanze attive diazinone, etossazolo, fenexamid, lambda-cialotrina e profenofos sono stati fissati livelli massimi di residui (LMR) nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per le sostanze attive acechinocil, bixafen, difenoconazolo, fludioxonil, isopyrazam, prosulfocarb e protioconazolo sono stati fissati LMR nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (2) Nel quadro di una procedura di autorizzazione dell'impiego di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva acechinocil sui cetrioli, sui meloni e sulle zucche, è stata presentata una domanda di modifica degli attuali LMR, in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (3) Per quanto riguarda il bixafen, la domanda è stata presentata per i semi di colza, i semi di lino, i semi di papavero e i semi di senape. Per quanto riguarda il difenoconazolo, la domanda è stata presentata per le coto-gne, le bietole rosse, le carote, il rafano, il topinambur, la pastinaca, il prezzemolo a grossa radice, i ravanelli, la salsefrica, gli ortaggi a bulbo, le cucurbitacee con buccia non commestibile, la cicoria Witloof, i carciofi, il riso e le radici di cicoria. Per quanto riguarda l'etossazolo, la domanda è stata presentata per le ciliegie, le prugne e le banane. Per quanto riguarda il fenexamid, la domanda è stata presentata per il ribes a grappoli e i fagioli con baccello. Riguardo al fludioxonil, la domanda è stata presentata per le cucurbitacee con buccia non commestibile e per i ravanelli. Per quanto riguarda l'isopyrazam, la domanda è stata presentata per le pomacee, le albicocche, le pesche, i semi di lino, i semi di papavero, i semi di colza e i semi di senape. Per quanto riguarda la lambda-cialotrina, la domanda è stata presentata per l'azzuruolo e i cachi. Per quanto riguarda il prosulfocarb, la domanda è stata presentata per i finocchi. Per quanto riguarda il

protioconazolo, la domanda è stata presentata per i semi di colza, i semi di lino, i semi di papavero e i semi di senape.

- (4) Conformemente all'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005, è stata presentata una domanda per l'impiego del difenoconazolo sulle papaie. Il richiedente sostiene che l'impiego autorizzato del difenoconazolo su tale prodotto in Brasile determina residui che superano l'LMR autorizzato dal regolamento (CE) n. 396/2005 e che quindi è necessario fissare un LMR più elevato per evitare di creare ostacoli commerciali all'importazione di tale prodotto.
- (5) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, queste domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione.
- (6) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), nel seguito "l'Autorità", ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, analizzando in particolare i rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha emesso pareri motivati sugli LMR proposti⁽²⁾. L'Autorità ha trasmesso tali pareri alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi accessibili al pubblico.
- (7) L'Autorità, nei suoi pareri motivati, ha concluso che, per quanto riguarda l'impiego dell'acechinocil sui meloni e sulle zucche, dell'isopyrazam sulle albicocche e del prosulfocarb sui finocchi, i dati presentati non sono sufficienti per fissare nuovi LMR. Per quanto riguarda l'impiego dell'acechinocil sui cetrioli, l'Autorità ha concluso che i dati presentati non sono sufficienti per stabilire un nuovo LMR per l'impiego all'aperto nei paesi settentrionali dell'UE.
- (8) Per quanto riguarda tutte le altre domande, l'Autorità ha concluso che tutte le prescrizioni relative ai dati erano soddisfatte e che, sulla base di una valutazione dell'esposizione dei consumatori effettuata per 27 gruppi specifici di consumatori europei, le modifiche degli LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L'Autorità ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l'esposizione lungo tutto l'arco della vita a queste sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l'esposizione a breve termine dovuta a un consumo eccessivo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile (DGA) o della dose acuta di riferimento (DAR).

- (9) Il 7 luglio 2012 la commissione del Codex alimentarius (CAC) ⁽³⁾ ha adottato un limite massimo di residui in base al Codex (CXL) per il profenofos sui peperoni piccanti. Tale CXL è sicuro per i consumatori dell'Unione e deve quindi essere inserito quale LMR ⁽⁴⁾ nel regolamento (CE) n. 396/2005.
- (10) In base ai pareri motivati dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche agli LMR risultano conformi alle prescrizioni pertinenti dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (11) Per quanto riguarda il diazinone, nel regolamento (CE) n. 396/2005 era stato fissato un LMR di 0,3 mg/kg per gli ananas, ridotto a 0,1 mg/kg nell'allegato al regolamento (UE) n. 899/2012 della Commissione, del 21 settembre 2012 ⁽⁵⁾. La Commissione era stata informata che l'LMR di 0,3 mg/kg per il diazinone sugli ananas, prima della modifica, era stato fissato come tolleranza all'importazione. Poiché il suddetto LMR consente di mantenere un livello elevato di protezione dei consumatori, risulta opportuno fissarlo a 0,3 mg/kg al fine di evitare ostacoli agli scambi commerciali. Il regolamento (UE) n. 899/2012 si applica dal 26 aprile 2013; di conseguenza

è opportuno che l'LMR per il diazinone sugli ananas, stabilito dal presente regolamento, si applichi a decorrere dalla stessa data.

- (12) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
- (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Tuttavia, per quanto riguarda il diazinone sugli ananas recanti il codice 0163080, esso si applica dal 26 aprile 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

-
- (¹) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
- (²) Relazioni scientifiche dell'EFSA disponibili online all'indirizzo: <http://www.efsa.europa.eu>:
Parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti per l'acechinocil in cetrioli, meloni e zucche. The EFSA Journal 2013; 11(3):3134 [23 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3134.
Parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti per il bixafen nei semi di colza, di lino, di papavero e di senape. The EFSA Journal 2013; 11(2):3127 [28 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3127.
Parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti per il difenoconazolo in diversi prodotti. The EFSA Journal 2013; 11(3):3149 [37 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3149.
Parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti per l'etossazolo nelle ciliegie, nelle prugne e nelle banane. The EFSA Journal 2012; 10(12):3006 [23 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.3006.
Parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti per il fenexamid nel ribes a grappolo e nei fagioli con baccelli. The EFSA Journal 2013; 11(2):3110 [25 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3110.
Parere motivato sulla modifica degli LMR esistenti per il fludioxonil nelle cucurbitacee con buccia non commestibile e nei ravanelli. The EFSA Journal 2013; 11(2):3113 [25 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3113.
Parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti per l'isopyrazam nelle pomacee, in diverse drupacee e nei semi oleaginosi. The EFSA Journal 2013; 11(4):3165 [34 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3165.
Parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti per la lambda-cialotrina nell'azzeruolo e nei cachi. The EFSA Journal 2013; 11(2):3117 [27 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3117.
Parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti per il prosulfocarb nei finocchi. The EFSA Journal 2013; 11(3):3133 [27 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3133.
Parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti per il protioconazolo nei semi di colza, di lino, di papavero e di senape. The EFSA Journal 2012; 10(11):2952 [35 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2952.
- (³) Le relazioni del Comitato Codex sui residui di antiparassitari sono disponibili all'indirizzo:
http://www.codexalimentarius.org/download/report/777/REPI2_PRe.pdf
Programma congiunto FAO/OMS sulle norme alimentari, Commissione del Codex alimentarius. Appendici II e III. Trentacinquesima sessione. Roma (Italia) 2-7 luglio 2012.
- (⁴) Supporto scientifico alla preparazione della posizione dell'UE alla 44^a sessione del comitato Codex sui residui di antiparassitari (CCPR). The EFSA Journal 2012; 10(7):2859 [155 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2859.
- (⁵) GU L 273 del 6.10.2012, pag. 1.
-

ALLEGATO

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:

- (1) Nell'allegato II le colonne relative a diazinone, etossazolo, fenexamid, lambda-cialotrina e profenofos sono sostituite dalle seguenti:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (*)	Diazinon (F)	Etossazolo	Fenexamid	Lambda-cialotrina (R)	Profenofos (F)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0100000	1. FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO					
0110000	(i) Agrumi	0,01 (*)	0,1	0,05 (*)	0,2	0,01 (*)
0110010	Pompelmi (Shaddocks, pomeli, sweeties, tangelo (esclusa la mineola), ugli e altri ibridi)					
0110020	Arance (Bergamotto, arance amare, chinotto e altri ibridi)					
0110030	Limoni (Limone)					
0110040	Limette					
0110050	Mandarini (Clementine, tangerini, mineola e altri ibridi)					
0110990	Altri					
0120000	(ii) Frutta a guscio (con o senza guscio)		0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
0120010	Mandorle	0,05				
0120020	Noci del Brasile	0,02 (*)				
0120030	Noci di anacardi	0,02 (*)				
0120040	Castagne e marroni	0,02 (*)				
0120050	Noci di cocco	0,02 (*)				
0120060	Nocciole (Nocciola di Dalmazia)	0,02 (*)				
0120070	Noci del Queensland	0,02 (*)				
0120080	Noci di pecàn	0,02 (*)				
0120090	Pinoli	0,02 (*)				
0120100	Pistacchi	0,02 (*)				
0120110	Noci comuni	0,02 (*)				
0120990	Altri	0,02 (*)				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0130000	(iii) Pomacee	0,01 (*)	0,07	0,05 (*)	0,1	0,01 (*)
0130010	Mele (Mela selvatica)					
0130020	Pere (Nashi)					
0130030	Cotogne					
0130040	Nespole	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0130050	Nespole del Giappone	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0130990	Altro					
0140000	(iv) Drupacee	0,01 (*)				0,01 (*)
0140010	Albicocche		0,1	5	0,2	
0140020	Ciliege (Ciliegie dolci, amarene)		0,3	5	0,3	
0140030	Pesche (Nettarine e ibridi simili)		0,1	5	0,2	
0140040	Prugne (Mirabelle, Regina Claudia, mirabolano, prugnone)		0,04	1	0,2	
0140990	Altri		0,02 (*)	0,05 (*)	0,1	
0150000	(v) Bacche e piccola frutta					0,01 (*)
0151000	(a) <i>Uve da tavola e da vino</i>	0,01 (*)	0,5	5	0,2	
0151010	Uve da tavola					
0151020	Uve da vino					
0152000	(b) <i>Fragole</i>	0,01 (*)	0,2	5	0,5	
0153000	(c) <i>Frutti di piante arbustive</i>	0,01 (*)	0,02 (*)	10	0,2	
0153010	More di rovo					
0153020	More selvatiche (More-lamponi (Loganberry e Boysenberry), camemoro)					
0153030	Lamponi (Uva giapponese, lampone artico (<i>Rubus arcticus</i>), ibrido di lampone artico (<i>Rubus arcticus x idaeus</i>))					
0153990	Altri					
0154000	(d) <i>Altra piccola frutta e bacche</i>		0,02 (*)		0,2	
0154010	Mirtilli (Mirtilli neri)	0,01 (*)		5		
0154020	Mirtilli giganti americani (Mirtilli rossi)	0,2		5		
0154030	Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)	0,01 (*)		15		
0154040	Uva spina (Compresi ibridi ottenuti con altre specie di ribes)	0,01 (*)		5		
0154050	Rose canine (cinorrodonti)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0154060	More di gelso (Bacche di corbezzolo)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0154070	Azzero (Baby kiwi (<i>Actinidia arguta</i>))	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0154080	Bacche di sambuco (Bacche di sambuco nero (aronia), sorbo selvatico, spincervino, biancospino, sorbe e altre bacche di arbusti)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0154990	Altri	0,01 (*)		5		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0160000	(vi) Frutta varia					
0161000	(a) <i>Buccia commestibile</i>	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)		0,01 (*)
0161010	Datteri				0,02 (*)	
0161020	Fichi				0,02 (*)	
0161030	Olive da tavola				1	
0161040	Kumquat (Kumquat marumi, kumquat nagami, limequat (<i>Citrus aurantifolia</i> x <i>Fortunella</i> spp.))				0,02 (*)	
0161050	Carambole (Bilimbi)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0161060	Cachi	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0161070	Jambolan (susina di Giava) (Java apple (pomo d'acqua), pomo di Malaya, melarosa, ciliegia del Brasile, ciliegia del Suriname (<i>grumichama Eugenia uniflora</i>))	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0161990	Altri				0,02 (*)	
0162000	(b) <i>Frutti piccoli con buccia non commestibile</i>	0,01 (*)	0,02 (*)		0,02 (*)	0,01 (*)
0162010	Kiwi			10		
0162020	Litci (Pulasan, rambutan, mangostano)			0,05 (*)		
0162030	Passiflore			0,05 (*)		
0162040	Fichi d'India (fichi di cactus)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0162050	Cainito	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0162060	Cachi di Virginia (Zapote nero, zapote bianco, zapote verde, canistel (zapote giallo) e mammey zapote (<i>lucuma mammosa</i>))	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0162990	Altri			0,05 (*)		
0163000	(c) <i>Frutti grandi con buccia non commestibile</i>			0,05 (*)		
0163010	Avocadi	0,01 (*)	0,02 (*)		0,02 (*)	0,01 (*)
0163020	Banane (Banana nana, banana da cuocere, apple banana)	0,01 (*)	0,2		0,1	0,01 (*)
0163030	Manghi	0,01 (*)	0,02 (*)		0,2	0,2
0163040	Papaie	0,01 (*)	0,02 (*)		0,02 (*)	0,01 (*)
0163050	Melagrane	0,01 (*)	0,02 (*)		0,02 (*)	0,01 (*)
0163060	Cherimolia (Annona, mela cannella, (sweetsop) ilama e altre annonacee di media grandezza)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0163070	Guava (Frutto del dragone/pitahaya/ pitaya (<i>Hylocereus undatus</i>))	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0163080	Ananas	0,3	0,02 (*)		0,02 (*)	0,01 (*)
0163090	Frutti dell'albero del pane (Jack)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0163100	Durian	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0163110	Annona (guanabana)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0163990	Altri	0,01 (*)	0,02 (*)		0,02 (*)	0,01 (*)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0200000	2. ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI					
0210000	(i) Ortaggi a radice e tubero		0,02 (*)	0,05 (*)		0,01 (*)
0211000	(a) <i>Patate</i>	0,01 (*)			0,02 (*)	
0212000	(b) <i>Ortaggi a radice e tubero tropicali</i>	0,01 (*)			0,02 (*)	
0212010	Manioca (Dasheen, taro, tannia)					
0212020	Patate dolci					
0212030	Ignami (Tuberi di igname, jicama del Messico)					
0212040	Maranta	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0212990	Altri					
0213000	(c) <i>Altri ortaggi a radice e tubero, esclusa la barbabietola da zucchero</i>					
0213010	Bietole rosse	0,01 (*)			0,02 (*)	
0213020	Carote	0,01 (*)			0,02 (*)	
0213030	Sedani-rapa	0,01 (*)			0,1	
0213040	Rafano (Radice di angelica, radice di levistico, radice di genziana)	0,01 (*)			0,02 (*)	
0213050	Topinambur	0,01 (*)			0,02 (*)	
0213060	Pastinaca	0,01 (*)			0,02 (*)	
0213070	Prezzemolo a grossa radice	0,01 (*)			0,02 (*)	
0213080	Ravanelli (Ramolaccio nero, ravanello giapponese, ravanelli e varietà simili, zigolo dolce (<i>Cyperus esculentus</i>))	0,1			0,1	
0213090	Salsefica (Scorzoneria, barba gentile (scorzoneria hispanica))	0,01 (*)			0,02 (*)	
0213100	Rutabaga	0,01 (*)			0,02 (*)	
0213110	Rape	0,01 (*)			0,02 (*)	
0213990	Altri	0,01 (*)			0,02 (*)	
0220000	(ii) Ortaggi a bulbo		0,02 (*)		0,2	0,02 (*)
0220010	Agli	0,02 (*)		0,05 (*)		
0220020	Cipolle (Cipolle argentate)	0,05		0,6		
0220030	Scalogni	0,02 (*)		0,05 (*)		
0220040	Cipolline (Cipolle invernali e varietà simili)	0,02 (*)		0,05 (*)		
0220990	Altri	0,02 (*)		0,05 (*)		
0230000	(iii) Ortaggi a frutto					
0231000	(a) <i>Solanacee</i>					
0231010	Pomodori (Pomodori ciliegia, tamarillo, alchechengi, bacche di Goji, wolfberry (<i>Lycium barbarum</i> e <i>L. chinense</i>))	0,01 (*)	0,1	1	0,1	10
0231020	Peperoni (Peperoni piccanti)	0,05	0,02 (*)	2	0,1	0,01 (*) (+)
0231030	Melanzane (Pepini)	0,01 (*)	0,1	1	0,5	0,01 (*)
0231040	Okra, gombo	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,3	0,01 (*)
0231990	Altri	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,3	0,01 (*)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0232000	(b) <i>Cucurbitacee (con buccia commestibile)</i>	0,01 (*)	0,02 (*)	1	0,1	0,01 (*)
0232010	Cetrioli					
0232020	Cetriolini					
0232030	Zucchine (Zucchina dolce, zucchina da fiore (patisson))					
0232990	Altri					
0233000	(c) <i>Cucurbitacee (con buccia non commestibile)</i>	0,01 (*)	0,05	0,05 (*)	0,05	0,01 (*)
0233010	Meloni (Kiwano)					
0233020	Zucche (Zucca invernale)					
0233030	Cocomeri					
0233990	Altri					
0234000	(d) <i>Mais dolce</i>	0,02	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05	0,01 (*)
0239000	(f) <i>Altri ortaggi a frutto</i>	0,01 (*)		0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
0240000	(iv) Cavoli		0,02 (*)	0,05 (*)		0,01 (*)
0241000	(a) <i>Cavoli a infiorescenza</i>	0,01 (*)				
0241010	Cavoli broccoli (Broccoli calabresi, broccoli cinesi, cime di rapa (solo fiori))				0,1	
0241020	Cavolfiori				0,1	
0241990	Altri				0,5	
0242000	(b) <i>Cavoli a testa</i>	0,01 (*)				
0242010	Cavoletti di Bruxelles				0,05	
0242020	Cavoli cappucci (Cavolo cappuccio appuntito, cavoli rossi, cavoli verza, cavoli bianchi)				0,2	
0242990	Altri				0,02 (*)	
0243000	(c) <i>Cavoli a foglia</i>				1	
0243010	Cavoli cinesi (Senape cinese, pak choi, cavolo cinese a foglia liscia (tai goo choi), choi sum, cavolo cinese (pe-tsai))	0,05				
0243020	Cavoli ricci (Cavolo nero (a foglie increspate), cavolo verde portoghese, cavolo portoghese, cavolo riccio)	0,01 (*)				
0243990	Altri	0,01 (*)				
0244000	(d) <i>Cavoli rapa</i>	0,2			0,02 (*)	
0250000	(v) Ortaggi a foglia ed erbe fresche					
0251000	(a) <i>Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee</i>	0,01 (*)	0,02 (*)			0,01 (*)
0251010	Dolcetta (<i>Gallinella carenata</i>)			30	1	
0251020	Lattughe (Lattuga cappuccia, lollo rosso (lattughina), lattuga iceberg, lattuga romana)			40	0,5	
0251030	Scarola (indivia a foglie larghe) (<i>Cicoria selvatica, cicoria a foglia rossa, radicchio, indivia riccia, cicoria pan di zucchero</i>)			30	1	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0251040	Crescione			30	1	
0251050	Barbarea	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0251060	Rucola (Rucola selvatica)			30	1	
0251070	Senape nera	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0251080	Foglie e germogli di Brassica spp (Mizuna, foglie di pisello e rapanello e altri prodotti baby leaf di brassica (prodotti raccolti fino allo stadio di ottava foglia vera))			30	1	
0251990	Altri			30	1	
0252000	(b) Spinaci e simili (foglie)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,5	0,01 (*)
0252010	Spinaci (Spinaci della Nuova Zelanda, foglie di amaranto)					
0252020	Portulaca (Claitonia (<i>Lactuca indica</i>), porcellana, romice acetosa, salicornia, agretti (<i>Salsola soda</i>))	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0252030	Bietole da foglia e da costa (Foglie di bietole rosse)					
0252990	Altri					
0253000	(c) Foglie di vite	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0254000	(d) Crescione acquatico	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
0255000	(e) Cicoria Witloof	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
0256000	(f) Erbe fresche	0,02 (*)		30	1	0,05 (+)
0256010	Cerfoglio		0,02 (*)			
0256020	Erba cipollina		0,02 (*)			
0256030	Foglie di sedano (Foglie di finocchio, foglie di coriandolo, foglie di aneto, foglie di carvi, levistico, angelica, finocchiella, e altre foglie apiacee)		0,02 (*)			
0256040	Prezzemolo		0,02 (*)			
0256050	Salvia (Santoreggia montana, erba di S. Giuliano)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0256060	Rosmarino	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0256070	Timo (Maggiorana, origano)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0256080	Basilico (Foglie di melissa, menta, menta peperita)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0256090	Foglie di alloro (lauro)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0256100	Dragoncello (Issopo)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0256990	Altri (Fiori commestibili)		0,02 (*)			
0260000	(vi) Legumi (freschi)	0,01 (*)	0,02 (*)		0,2	0,01 (*)
0260010	Fagioli (con baccello) (Fagiolo verde (fagiolino, fagiolo senza filo), fagiolo di Spagna, fagiolo nano, fagiolo asparago)			5		
0260020	Fagioli (senza baccello) (Fave, flageolets, jack bean, fagiolo di Lima, fagiolo dall'occhio)			0,05 (*)		
0260030	Piselli (con baccello) (Pisello mangiatutto (pisello dolce))			0,05 (*)		
0260040	Piselli (senza baccello) (Piselli coltivati, piselli verdi, ceci)			0,05 (*)		
0260050	Lenticchie			0,05 (*)		
0260990	Altri			0,05 (*)		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0270000	(vii) Ortaggi a stelo (freschi)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)		0,01 (*)
0270010	Asparagi				0,02 (*)	
0270020	Cardi				0,02 (*)	
0270030	Sedani				0,3	
0270040	Finocchi				0,3	
0270050	Carciofi				0,2	
0270060	Porri				0,3	
0270070	Rabarbaro				0,02 (*)	
0270080	Germogli di bambù	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0270090	Cuori di palma	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0270990	Altri				0,02 (*)	
0280000	(viii) Funghi	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)		0,01 (*)
0280010	Coltivati (Prataioli, orecchioni, shitake)				0,02 (*)	
0280020	Spontanei (Canterelle, tartufi, spugnole, porcini)				0,5	
0280990	Altri				0,02 (*)	
0290000	(ix) Alghe marine	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0300000	3. LEGUMI DA GRANELLA	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05	0,01 (*)
0300010	Fagioli (Fave, fagioli comuni, flageolets, jack bean (<i>Canavalia ensiformis</i>), fagioli di Lima, favini, cowpea (fagioli dall'occhio))					
0300020	Lenticchie					
0300030	Piselli (Ceci, piselli, cicerchia)					
0300040	Lupini					
0300990	Altri					
0400000	4. SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI	0,02 (*)				
0401000	(i) Semi oleaginosi		0,05 (*)	0,1 (*)		
0401010	Semi di lino				0,2	0,02 (*)
0401020	Semi di arachide				0,2	0,02 (*)
0401030	Semi di papavero				0,2	0,02 (*)
0401040	Semi di sesamo				0,2	0,02 (*)
0401050	Semi di girasole				0,2	0,02 (*)
0401060	Semi di colza (Colza, ravizzone)				0,2	0,02 (*)
0401070	Semi di soia				0,05 (*)	0,02 (*)
0401080	Semi di senape				0,2	0,02 (*)
0401090	Semi di cotone				0,2	3
0401100	Semi di zucca (Altri semi di <i>cucurbitacee</i>)				0,05 (*)	0,02 (*)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0401110	Semi di cartamo	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0401120	Semi di borragine	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0401130	Semi di camelina	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0401140	Semi di canapa				0,05 (*)	0,02 (*)
0401150	Semi di ricino	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0401990	Altri				0,2	0,02 (*)
0402000	(ii) Frutti oleaginosi		0,02 (*)			0,02 (*)
0402010	Olive da olio			0,05 (*)	1	
0402020	Noci di palmisti (semi di palma)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0402030	Frutti di palma	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0402040	Capoc	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0402990	Altri			0,1 (*)	0,05 (*)	
0500000	5. CEREALI	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)		0,01 (*)
0500010	Orzo				0,5	
0500020	Grano saraceno (Amaranto, quinoa)				0,02 (*)	
0500030	Mais				0,02 (*)	
0500040	Miglio (Panico, tef)				0,02 (*)	
0500050	Avena				0,05	
0500060	Riso				1	
0500070	Segale				0,05	
0500080	Sorgo				0,02 (*)	
0500090	Frumento (Spelta, triticale)				0,05	
0500990	Altri				0,02 (*)	
0600000	6. TE, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CACAO	0,05 (*)		0,1 (*)		
0610000	(i) Tè (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di <i>Camellia sinensis</i>)		15		1	0,05 (*)
0620000	(ii) Chicchi di caffè	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0630000	(iii) Infusioni di erbe (essiccate)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0631000	(a) Fiori	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0631010	Fiori di camomilla	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0631020	Fiori di ibisco	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0631030	Petali di rosa	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0631040	Fiori di gelsomino (Fiori di sambuco (<i>Sambucus nigra</i>))	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0631050	Tiglio	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0631990	Altri	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0632000	(b) <i>Foglie</i>	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0632010	Foglie di fragola	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0632020	Foglie di rooibos (Foglie di ginkgo)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0632030	Mate	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0632990	Altri	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0633000	(c) <i>Radici</i>	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0633010	Radici di valeriana	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0633020	Radici di ginseng	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0633990	Altri	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0639000	(d) <i>Altre infusi di erbe</i>	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0640000	(iv) Cacao (semi fermentati)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0650000	(v) Carruba	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0700000	7. LUPPOLO (essiccato), compresi i pannelli di luppolo e polvere non concentrata	0,5	15	0,1 (*)	10	0,05 (*)
0800000	8. SPEZIE	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0810000	(i) Semi	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0810010	Anice verde	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0810020	Grano nero	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0810030	Semi di sedano (Levistico)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0810040	Semi di coriandolo	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0810050	Semi di cumino	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0810060	Semi di aneto	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0810070	Semi di finocchio	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0810080	Semi di fieno greco	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0810090	Noci moscate	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0810990	Altri	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0820000	(ii) Frutta e bacche	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0820010	Pimenti	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0820020	Semi di anice (pepe giapponese)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0820030	Carvi	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0820040	Cardamomo	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0820050	Bacche di ginepro	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0820060	Pepe nero, pepe bianco (Pepe lungo, pepe rosa)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0820070	Baccelli di vaniglia	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0820080	Tamarindo	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0820990	Altri	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0830000	(iii) Corteccia	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0830010	Cannella (Cassia)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0830990	Altri	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0840000	(iv) Radici o rizomi	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0840010	Liquirizia	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0840020	Zenzero	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0840030	Curcuma	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0840040	Barbaforte o cren	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0840990	Altri	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0850000	(v) Germogli	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0850010	Chiodi di garofano	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0850020	Capperi	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0850990	Altri	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0860000	(vi) Stigma del fiore	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0860010	Zafferano	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0860990	Altri	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0870000	(vii) Arillo	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0870010	Macis	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0870990	Altri	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0900000	9. PIANTE DA ZUCCHERO	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0900010	Barbabietola da zucchero	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0900020	Canna da zucchero	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0900030	Radici di cicoria	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0900990	Altri	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
1000000	10. PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI			0,05 (*)		
1010000	(i) Carni, preparazioni a base di carne, frattaglie, sangue, grassi animali, freschi, refrigerati o congelati, salati, in salamoia, essiccati o affumicati o trasformati in polveri o farine altri prodotti trasformati a base di questi prodotti, quali salsicce e preparazioni alimentari		0,01 (*)			0,05
1011000	(a) Suini				0,5	
1011010	Carne	0,02				
1011020	Grasso privo di carne magra	0,7				
1011030	Fegato	0,03				
1011040	Reni	0,03				
1011050	Frattaglie commestibili	0,01 (*)				
1011990	Altri	0,01 (*)				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1012000	(b) <i>Bovini</i>				0,5	
1012010	Carne	0,02				
1012020	Grasso	0,7				
1012030	Fegato	0,03				
1012040	Reni	0,03				
1012050	Frattaglie commestibili	0,01 (*)				
1012990	Altri	0,01 (*)				
1013000	(c) <i>Ovini</i>				0,5	
1013010	Carne	0,02				
1013020	Grasso	0,7				
1013030	Fegato	0,03				
1013040	Reni	0,03				
1013050	Frattaglie commestibili	0,01 (*)				
1013990	Altri	0,01 (*)				
1014000	(d) <i>Caprini</i>				0,5	
1014010	Carne	0,02				
1014020	Grasso	0,7				
1014030	Fegato	0,03				
1014040	Reni	0,03				
1014050	Frattaglie commestibili	0,01 (*)				
1014990	Altri	0,01 (*)				
1015000	(e) <i>Cavalli, asini, muli e bardotti</i>	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
1015010	Carne	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
1015020	Grasso	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
1015030	Fegato	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
1015040	Reni	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
1015050	Frattaglie commestibili	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
1015990	Altri	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
1016000	(f) <i>Galli e galline, anatre, oche, tacchini e faraone, struzzi, piccioni</i>				0,02 (*)	
1016010	Carne	0,02				
1016020	Grasso	0,01 (*)				
1016030	Fegato	0,01 (*)				
1016040	Reni	0,01 (*)				
1016050	Frattaglie commestibili	0,02				
1016990	Altri	0,01 (*)				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1017000	(g) Altri animali domestici (Conigli, canguri)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
1017010	Carne	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
1017020	Grasso	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
1017030	Fegato	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
1017040	Reni	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
1017050	Frattaglie commestibili	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
1017990	Altri	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
1020000	(ii) Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, burro e altri grassi provenienti dal latte, formaggi e latticini	0,02	0,01 (*)		0,05	0,01 (*)
1020010	Bovini					
1020020	Ovini					
1020030	Caprini					
1020040	Equini					
1020990	Altri					
1030000	(iii) Uova di volatili, fresche, conservate o cotte uova sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con l'aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	0,02 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)	0,02 (*)
1030010	Galli e galline					
1030020	Anatre	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
1030030	Oche	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
1030040	Quaglie	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
1030990	Altro	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
1040000	(iv) Miele (Pappa reale, polline)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
1050000	(v) Rettili e anfibi (Cosce di rana, coccodrilli)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
1060000	(vi) Gasteropodi	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
1070000	(vii) Altri prodotti a base di animali terrestri	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)

(*) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(**) Combinazione di antiparassitario e codice a cui si applica l'LMR fissato nella parte B dell'allegato III.

(F) = Liposolubile

Lambda-cialotrina (F) (R)

(R) = La definizione dei residui è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:

Lambda-cialotrina - codice 1000000 eccetto 1040000: lambda-cialotrina, incluse altre miscele degli isomeri costituenti (somma degli isomeri)

Profenofos (F)

(+) Ai peperoni piccanti si applica il seguente LMR: 3 mg/kg.

0231020 Peperoni (Peperoni piccanti)

(+) Tale LMR sottoposto a revisione entro un anno per valutare i dati relativi al monitoraggio della presenza di profenofos nelle erbe.

0256000 (f) Erbe fresche

0256010 Cerfoglio

0256020 Erba cipollina

0256030 Foglie di sedano (Foglie di finocchio, foglie di coriandolo, foglie di aneto, foglie di carvi, levistico, angelica, finocchiella, e altre foglie apiacee)

0256040 Prezemolo

0256990 Altri (Fiori commestibili)

(2) L'allegato III è così modificato:

a) Nella parte A, le colonne relative a acechinocil, bixafen, difenoconazolo, fludioxonil, isopyrazam e protioconazolo sono sostituite dalle seguenti:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (*)	Acechinocil	bixafen (R)	Difenoconazolo	Fludioxonil	Isopyrazam	Protioconazolo (protioconazolo-des-tio) (R)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0100000	1. FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO		0,01 (*)				0,02 (*)
0110000	(i) Agrumi			0,1	10	0,01 (*)	
0110010	Pompelmi (Shaddocks, pomeli, sweeties, tangelo (esclusa la mineola), ugli e altri ibridi)	0,2					
0110020	Arance (Bergamotto, arance amare, chinotto e altri ibridi)	0,4					
0110030	Limoni (Limone)	0,2					
0110040	Limette	0,2					
0110050	Mandarini (Clementine, tangerini, mineola e altri ibridi)	0,4					
0110990	Altri	0,2					
0120000	(ii) Frutta a guscio (con o senza guscio)			0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	
0120010	Mandorle	0,02					
0120020	Noci del Brasile	0,01 (*)					
0120030	Noci di anacardi	0,01 (*)					
0120040	Castagne e marroni	0,01 (*)					
0120050	Noci di cocco	0,01 (*)					
0120060	Nocciole (Nocciola di Dalmazia)	0,01 (*)					
0120070	Noci del Queensland	0,01 (*)					
0120080	Noci di pecàn	0,01 (*)					
0120090	Pinoli	0,01 (*)					
0120100	Pistacchi	0,01 (*)					
0120110	Noci comuni	0,01 (*)					
0120990	Altri	0,01 (*)					
0130000	(iii) Pomacee	0,1			5	0,7	
0130010	Mele (Mela selvatica)			0,5			
0130020	Pere (Nashi)			0,5			
0130030	Cotogne			0,4			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0130040	Nespole			0,5			
0130050	Nespole del Giappone			0,5			
0130990	Altro			0,2			
0140000	(iv) Drupacee						
0140010	Albicocche	0,01 (*)		0,5	5	0,01 (*)	
0140020	Ciliege (Ciliegie dolci, amarene)	0,01 (*)		0,3	5	0,01 (*)	
0140030	Pesche (Nettarine e ibridi simili)	0,04		0,5	7	1,5	
0140040	Prugne (Mirabelle, Regina Claudia, mirabolano, prugnole)	0,01 (*)		0,5	0,5	0,01 (*)	
0140990	Altri	0,01 (*)		0,1	0,05 (*)	0,01 (*)	
0150000	(v) Bacche e piccola frutta					0,01 (*)	
0151000	(a) <i>Uve da tavola e da vino</i>	0,3		0,5			
0151010	Uve da tavola				5		
0151020	Uve da vino				4		
0152000	(b) <i>Fragole</i>	0,01 (*)		0,4	3		
0153000	(c) <i>Frutti di piante arbustive</i>	0,01 (*)					
0153010	More di rovo			1,5	5		
0153020	More selvatiche (More-lamponi (Loganberry e Boysenberry), camemoro)			0,1	0,05 (*)		
0153030	Lamponi (Uva giapponese, lampone artico (<i>Rubus arcticus</i>), ibrido di lampone artico (<i>Rubus arcticus x idaeus</i>))			1,5	5		
0153990	Altri			0,1	0,05 (*)		
0154000	(d) <i>Altra piccola frutta e bacche</i>	0,01 (*)					
0154010	Mirtilli (Mirtilli neri)			0,1	3		
0154020	Mirtilli giganti americani (Mirtilli rossi)			0,1	1		
0154030	Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)			0,2	3		
0154040	Uva spina (Compresi ibridi ottenuti con altre specie di ribes)			0,1	3		
0154050	Rose canine (cinorrodonti)			0,1	1		
0154060	More di gelso (Bacche di corbezzolo)			0,1	1		
0154070	Azzeruolo (Baby kiwi (<i>Actinidia arguta</i>))			0,1	1		
0154080	Bacche di sambuco (Bacche di sambuco nero (aronia), sorbo selvatico, spincervino, biancospino, sorbe e altre bacche di arbusti)			0,1	2		
0154990	Altri			0,1	1		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0160000	(vi) Frutta varia	0,01 (*)					
0161000	(a) <i>Buccia commestibile</i>				0,05 (*)	0,01 (*)	
0161010	Datteri			0,1			
0161020	Fichi			0,1			
0161030	Olive da tavola			2			
0161040	Kumquat (Kumquat marumi, kumquat nagami, limequat (<i>Citrus aurantifolia</i> x <i>Fortunella</i> spp.))			0,1			
0161050	Carambole (Bilimbi)			0,1			
0161060	Cachi			0,1			
0161070	Jambolan (susina di Giava) (Java apple (pomo d'acqua), pomo di Malaya, melarosa, ciliegia del Brasile, ciliegia del Suriname (grumichama <i>Eugenia uniflora</i>))			0,1			
0161990	Altri			0,1			
0162000	(b) <i>Frutti piccoli con buccia non commestibile</i>			0,1		0,01 (*)	
0162010	Kiwi				20		
0162020	Litci (Pulasan, rambutan, mangostano)				0,05 (*)		
0162030	Passiflore				0,05 (*)		
0162040	Fichi d'India (fichi di cactus)				0,05 (*)		
0162050	Cainito				0,05 (*)		
0162060	Cachi di Virginia (Zapote nero, zapote bianco, zapote verde, canistel (zapote giallo) e mammei zapote (<i>lucuma mammosa</i>))				0,05 (*)		
0162990	Altri				0,05 (*)		
0163000	(c) <i>Frutti grandi con buccia non commestibile</i>						
0163010	Avocadi			0,1	0,05 (*)	0,01 (*)	
0163020	Banane (Banana nana, banana da cuocere, apple banana)			0,1	0,05 (*)	0,05	
0163030	Manghi			0,1	0,05 (*)	0,01 (*)	
0163040	Papaie			0,2	0,05 (*)	0,01 (*)	
0163050	Melagrane			0,1	3	0,01 (*)	
0163060	Cherimolia (<i>Annona</i> , mela cannella, (sweetsop) ilama e altre annonacee di media grandezza)			0,1	0,05 (*)	0,01 (*)	
0163070	Guava (Frutto del dragone/pitahaya/ pitaya (<i>Hylocereus undatus</i>))			0,1	0,05 (*)	0,01 (*)	
0163080	Ananas			0,1	0,05 (*)	0,01 (*)	
0163090	Frutti dell'albero del pane (Jack)			0,1	0,05 (*)	0,01 (*)	
0163100	Durian			0,1	0,05 (*)	0,01 (*)	
0163110	<i>Annona</i> (guanabana)			0,1	0,05 (*)	0,01 (*)	
0163990	Altri			0,1	0,05 (*)	0,01 (*)	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0200000	2. ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI		0,01 (*)			0,01 (*)	
0210000	(i) Ortaggi a radice e tubero	0,01 (*)					
0211000	(a) <i>Patate</i>			0,1	1		0,02 (*)
0212000	(b) <i>Ortaggi a radice e tubero tropicali</i>			0,1			0,02 (*)
0212010	Manioca (Dasheen, taro, tannia)				0,05 (*)		
0212020	Patate dolci				10		
0212030	Ignami (Tuberi di igname, jicama del Messico)				10		
0212040	Maranta				0,05 (*)		
0212990	Altri				0,05 (*)		
0213000	(c) <i>Altri ortaggi a radice e tubero, esclusa la barbabietola da zucchero</i>						
0213010	Bietole rosse			0,4	1		0,1
0213020	Carote			0,4	1		0,1
0213030	Sedani-rapa			2	0,2		0,02 (*)
0213040	Rafano (Radice di angelica, radice di levistico, radice di genziana)			0,4	1		0,1
0213050	Topinambur			0,4	0,05 (*)		0,02 (*)
0213060	Pastinaca			0,4	1		0,1
0213070	Prezzemolo a grossa radice			0,4	1		0,1
0213080	Ravanelli (Ramolaccio nero, ravanello giapponese, ravanelli e varietà simili, zigolo dolce (<i>Cyperus esculentus</i>))			0,4	0,1		0,02 (*)
0213090	Salsefrica (Scorzonera, barba gentile (scorzonera hispanica))			0,4	1		0,1
0213100	Rutabaga			0,4	0,05 (*)		0,1
0213110	Rape			0,4	0,05 (*)		0,1
0213990	Altri			0,4	0,05 (*)		0,02 (*)
0220000	(ii) Ortaggi a bulbo	0,01 (*)					0,02 (*)
0220010	Agli			0,5	0,05 (*)		
0220020	Cipolle (Cipolle argentate)			0,5	0,1		
0220030	Scalogni			0,5	0,05 (*)		
0220040	Cipolline (Cipolle invernali e varietà simili)			5	0,3		
0220990	Altri			0,5	0,05 (*)		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0230000	(iii) Ortaggi a frutto						0,02 (*)
0231000	(a) <i>Solanacee</i>						
0231010	Pomodori (Pomodori ciliegia, tamarillo, alcheringhi, bacche di Goji, wolfberry (<i>Lycium barbarum</i> e <i>L. chinense</i>))	0,2		2	1		
0231020	Peperoni (Peperoni piccanti)	0,01 (*)		0,5	2		
0231030	Melanzane (Pepini)	0,2		0,4	1		
0231040	Okra, gombo	0,01 (*)		0,05 (*)	0,5		
0231990	Altri	0,01 (*)		0,05 (*)	0,5		
0232000	(b) <i>Cucurbitacee (con buccia commestibile)</i>			0,3			
0232010	Cetrioli	0,08			1		
0232020	Cetriolini	0,01 (*)			0,5		
0232030	Zucchine (Zucchina dolce, zucchina da fiore (patisson))	0,01 (*)			1		
0232990	Altri	0,01 (*)			0,5		
0233000	(c) <i>Cucurbitacee (con buccia non commestibile)</i>	0,01 (*)		0,2	0,3		
0233010	Meloni (Kiwano)						
0233020	Zucche (Zucca invernale)						
0233030	Cocomeri						
0233990	Altri						
0234000	(d) <i>Mais dolce</i>	0,01 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)		
0239000	(f) <i>Altri ortaggi a frutto</i>	0,01 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)		
0240000	(iv) Cavoli	0,01 (*)			0,05 (*)		
0241000	(a) <i>Cavoli a infiorescenza</i>						
0241010	Cavoli broccoli (Broccoli calabresi, broccoli cinesi, cime di rapa (solo fiori))			1			0,03
0241020	Cavolfiori			0,2			0,03
0241990	Altri			0,05 (*)			0,02 (*)
0242000	(b) <i>Cavoli a testa</i>			0,2			
0242010	Cavoletti di Bruxelles						0,1
0242020	Cavoli cappucci (Cavolo cappuccio appuntito, cavoli rossi, cavoli verza, cavoli bianchi)						0,1
0242990	Altri						0,02 (*)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0243000	(c) <i>Cavoli a foglia</i>			2			0,02 (*)
0243010	Cavoli cinesi (Senape cinese, pak choi, cavolo cinese a foglia liscia (tai goo choi), choi sum, cavolo cinese (pe-tsai))						
0243020	Cavoli ricci (Cavolo nero (a foglie increspate), cavolo verde portoghese, cavolo portoghese, cavolo riccio)						
0243990	Altri						
0244000	(d) <i>Cavoli rapa</i>			0,05 (*)			0,02 (*)
0250000	(v) Ortaggi a foglia ed erbe fresche	0,01 (*)					0,02 (*)
0251000	(a) <i>Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee</i>				15		
0251010	Dolcetta (<i>Gallinella carenata</i>)			0,05 (*)			
0251020	Lattughe (Lattuga cappuccia, lollo rosso (lattughina), lattuga iceberg, lattuga romana)			3			
0251030	Scarola (indivia a foglie larghe) (Cicoria selvatica, cicoria a foglia rossa, radicchio, indivia riccia, cicoria pan di zucchero)			0,05 (*)			
0251040	Crescione			0,05 (*)			
0251050	Barbarea			0,05 (*)			
0251060	Rucola (Rucola selvatica)			2			
0251070	Senape nera			0,05 (*)			
0251080	Foglie e germogli di Brassica spp (Mizuna, foglie di pisello e rapanello e altri prodotti baby leaf di brassica (prodotti raccolti fino allo stadio di ottava foglia vera))			0,05 (*)			
0251990	Altri			0,05 (*)			
0252000	(b) <i>Spinaci e simili (foglie)</i>				15		
0252010	Spinaci (Spinaci della Nuova Zelanda, foglie di amaranto)			2			
0252020	Portulaca (<i>Claitonia (Lactuca indica)</i> , porcellana, romice acetosa, salicornia, agretti (<i>Salsola soda</i>))			2			
0252030	Bietole da foglia e da costa (Foglie di bietole rosse)			0,2			
0252990	Altri			0,05 (*)			
0253000	(c) <i>Foglie di vite</i>			0,05 (*)	0,05 (*)		
0254000	(d) <i>Crescione acquatico</i>			0,5	0,05 (*)		
0255000	(e) <i>Cicoria Witloof</i>			0,08	0,05 (*)		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0256000	(f) <i>Erbe fresche</i>				15		
0256010	Cerfoglio			10			
0256020	Erba cipollina			2			
0256030	Foglie di sedano (Foglie di finocchio, foglie di coriandolo, foglie di aneto, foglie di carvi, levistico, angelica, finocchiella, e altre foglie <i>apiacee</i>)			10			
0256040	Prezzemolo			10			
0256050	Salvia (Santoreggia montana, erba di S. Giuliano)			2			
0256060	Rosmarino			2			
0256070	Timo (Maggiorana, origano)			2			
0256080	Basilico (Foglie di melissa, menta, menta peperita)			2			
0256090	Foglie di alloro (lauro)			2			
0256100	Dragoncello (Issopo)			2			
0256990	Altri (Fiori commestibili)			2			
0260000	(vi) Legumi (freschi)	0,01 (*)					0,02 (*)
0260010	Fagioli (con baccello) (Fagiolo verde (fagiolino, fagiolo senza filo), fagiolo di Spagna, fagiolo nano, fagiolo asparago)			1	1		
0260020	Fagioli (senza baccello) (Fave, flageolets, jack bean, fagiolo di Lima, fagiolo dall'occhio)			1	0,2		
0260030	Piselli (con baccello) (Pisello mangiatutto (pisello dolce))			1	0,2		
0260040	Piselli (senza baccello) (Piselli coltivati, piselli verdi, ceci)			1	0,05 (*)		
0260050	Lenticchie			0,05 (*)	0,05 (*)		
0260990	Altri			0,05 (*)	0,05 (*)		
0270000	(vii) Ortaggi a stelo (freschi)	0,01 (*)					
0270010	Asparagi			0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)
0270020	Cardi			4	0,05 (*)		0,02 (*)
0270030	Sedani			5	1,5		0,02 (*)
0270040	Finocchi			5	0,1		0,02 (*)
0270050	Carciofi			1	0,05 (*)		0,02 (*)
0270060	Porri			0,5	0,05 (*)		0,05
0270070	Rabarbaro			0,3	0,05 (*)		0,02 (*)
0270080	Germogli di bambù			0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)
0270090	Cuori di palma			0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)
0270990	Altri			0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0280000	(viii) Funghi	0,01 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)
0280010	Coltivati (Prataioli, orecchioni, shitake)						
0280020	Spontanei (Canterelle, tartufi, spugnole, porcini)						
0280990	Altri						
0290000	(ix) Alghe marine	0,01 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)
0300000	3. LEGUMI DA GRANELLA	0,01 (*)	0,01 (*)		0,05 (*)	0,01 (*)	1
0300010	Fagioli (Fave, fagioli comuni, flageolets, jack bean (<i>Cana-valia ensiformis</i>), fagioli di Lima, favini, cowpea (fagioli dall'occhio))			0,05 (*)			
0300020	Lenticchie			0,05 (*)			
0300030	Piselli (Ceci, piselli, cicerchia)			0,1			
0300040	Lupini			0,05 (*)			
0300990	Altri			0,05 (*)			
0400000	4. SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI	0,01 (*)			0,05 (*)		
0401000	(i) Semi oleaginosi						
0401010	Semi di lino		0,07	0,2		0,4	0,15
0401020	Semi di arachide		0,01 (*)	0,05 (*)		0,01 (*)	0,05
0401030	Semi di papavero		0,07	0,05 (*)		0,4	0,15
0401040	Semi di sesamo		0,01 (*)	0,05 (*)		0,01 (*)	0,05
0401050	Semi di girasole		0,01 (*)	0,05 (*)		0,01 (*)	0,05
0401060	Semi di colza (Colza, ravizzone)		0,07	0,5		0,4	0,15
0401070	Semi di soia		0,01 (*)	0,05 (*)		0,01 (*)	0,05
0401080	Semi di senape		0,07	0,2		0,4	0,15
0401090	Semi di cotone		0,01 (*)	0,05 (*)		0,01 (*)	0,05
0401100	Semi di zucca (Altri semi di <i>cucurbitacee</i>)		0,01 (*)	0,05 (*)		0,01 (*)	0,05
0401110	Semi di cartamo		0,01 (*)	0,05 (*)		0,01 (*)	0,05
0401120	Semi di borragine		0,01 (*)	0,05 (*)		0,01 (*)	0,05
0401130	Semi di camelina		0,01 (*)	0,05 (*)		0,01 (*)	0,05
0401140	Semi di canapa		0,01 (*)	0,05 (*)		0,01 (*)	0,05
0401150	Semi di ricino		0,01 (*)	0,05 (*)		0,01 (*)	0,05
0401990	Altri		0,01 (*)	0,05 (*)		0,01 (*)	0,05
0402000	(ii) Frutti oleaginosi		0,01 (*)			0,01 (*)	0,02 (*)
0402010	Olive da olio			2			
0402020	Noci di palmisti (semi di palma)			0,05 (*)			
0402030	Frutti di palma			0,05 (*)			
0402040	Capoc			0,05 (*)			
0402990	Altri			0,05 (*)			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0500000	5. CEREALI	0,01 (*)					
0500010	Orzo		0,5	0,05 (*)	0,05 (*)	0,6	0,3
0500020	Grano saraceno (Amaranto, quinoa)		0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
0500030	Mais		0,01 (*)	0,05 (*)	0,1	0,01 (*)	0,02 (*)
0500040	Miglio (Panico, tef)		0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
0500050	Avena		0,5	0,05 (*)	0,05 (*)	0,6	0,05
0500060	Riso		0,01 (*)	3	0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
0500070	Segale		0,05	0,1	0,05 (*)	0,2	0,1
0500080	Sorgo		0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
0500090	Frumento (Spelta, triticale)		0,05	0,1	0,2	0,2	0,1
0500990	Altri		0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
0600000	6. TE, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CACAO	0,02 (*)	0,01 (*)			0,01 (*)	0,02 (*)
0610000	(i) Tè (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di <i>Camellia sinensis</i>)			0,05 (*)	0,05 (*)		
0620000	(ii) Chicchi di caffè			0,05 (*)	0,05 (*)		
0630000	(iii) Infusioni di erbe (essiccate)			20			
0631000	(a) <i>Fiori</i>				0,05 (*)		
0631010	Fiori di camomilla						
0631020	Fiori di ibisco						
0631030	Petali di rosa						
0631040	Fiori di gelsomino (Fiori di sambuco (<i>Sambucus nigra</i>))						
0631050	Tiglio						
0631990	Altri						
0632000	(b) <i>Foglie</i>				0,05 (*)		
0632010	Foglie di fragola						
0632020	Foglie di rooibos (Foglie di ginkgo)						
0632030	Mate						
0632990	Altri						
0633000	(c) <i>Radici</i>				1		
0633010	Radici di valeriana						
0633020	Radici di ginseng						
0633990	Altri						
0639000	(d) <i>Altre infusi di erbe</i>				0,05 (*)		
0640000	(iv) Cacao (semi fermentati)			0,05 (*)	0,05 (*)		
0650000	(v) Carruba			0,05 (*)	0,05 (*)		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0700000	7. LUPPOLO (essiccato), compresi i pannelli di luppolo e polvere non concentrata	15	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
0800000	8. SPEZIE	0,02 (*)	0,01 (*)	0,3		0,01 (*)	0,02 (*)
0810000	(i) Semi				0,05 (*)		
0810010	Anice verde						
0810020	Grano nero						
0810030	Semi di sedano (Levistico)						
0810040	Semi di coriandolo						
0810050	Semi di cumino						
0810060	Semi di aneto						
0810070	Semi di finocchio						
0810080	Semi di fieno greco						
0810090	Noci moscate						
0810990	Altri						
0820000	(ii) Frutta e bacche				0,05 (*)		
0820010	Pimenti						
0820020	Semi di anice (pepe giapponese)						
0820030	Carvi						
0820040	Cardamomo						
0820050	Bacche di ginepro						
0820060	Pepe nero, pepe bianco (Pepe lungo, pepe rosa)						
0820070	Baccelli di vaniglia						
0820080	Tamarindo						
0820990	Altri						
0830000	(iii) Corteccia				0,05 (*)		
0830010	Cannella (Cassia)						
0830990	Altri						
0840000	(iv) Radici o rizomi				1		
0840010	Liquirizia						
0840020	Zenzero						
0840030	Curcuma						
0840040	Barbaforte o cren						
0840990	Altri						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0850000	(v) Germogli				0,05 (*)		
0850010	Chiodi di garofano						
0850020	Capperi						
0850990	Altri						
0860000	(vi) Stigma del fiore				0,05 (*)		
0860010	Zafferano						
0860990	Altri						
0870000	(vii) Arillo				0,05 (*)		
0870010	Macis						
0870990	Altri						
0900000	9. PIANTE DA ZUCCHERO	0,01 (*)	0,01 (*)		0,05 (*)	0,01 (*)	
0900010	Barbabietola da zucchero			0,2			0,3
0900020	Canna da zucchero			0,05 (*)			0,02 (*)
0900030	Radici di cicoria			0,6			0,02 (*)
0900990	Altri			0,05 (*)			0,02 (*)
1000000	10. PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI				0,05 (*)		
1010000	(i) Carni, preparazioni a base di carne, frattaglie, sangue, grassi animali, freschi, refrigerati o congelati, salati, in salamoia, essiccati o affumicati o trasformati in polveri o farine altri prodotti trasformati a base di questi prodotti, quali salsicce e preparazioni alimentari	0,01 (*)				0,01 (*)	
1011000	(a) <i>Suini</i>		0,02 (*)				
1011010	Carne			0,05			0,05
1011020	Grasso privo di carne magra			0,05			0,05
1011030	Fegato			0,2			0,5
1011040	Reni			0,2			0,5
1011050	Frattaglie commestibili			0,2			0,5
1011990	Altri			0,1			0,01 (*)
1012000	(b) <i>Bovini</i>						
1012010	Carne		0,15	0,05			0,05
1012020	Grasso		0,4	0,05			0,05
1012030	Fegato		1,5	0,2			0,5
1012040	Reni		0,3	0,2			0,5
1012050	Frattaglie commestibili		0,02 (*)	0,2			0,5
1012990	Altri		0,02 (*)	0,1			0,05

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1013000	(c) <i>Ovini</i>						
1013010	Carne		0,15	0,05			0,05
1013020	Grasso		0,4	0,05			0,05
1013030	Fegato		1,5	0,2			0,5
1013040	Reni		0,3	0,2			0,5
1013050	Frattaglie commestibili		0,02 (*)	0,2			0,5
1013990	Altri		0,02 (*)	0,1			0,01 (*)
1014000	(d) <i>Caprini</i>						
1014010	Carne		0,15	0,05			0,05
1014020	Grasso		0,4	0,05			0,05
1014030	Fegato		1,5	0,2			0,5
1014040	Reni		0,3	0,2			0,5
1014050	Frattaglie commestibili		0,02 (*)	0,2			0,5
1014990	Altri		0,02 (*)	0,1			0,01 (*)
1015000	(e) <i>Cavalli, asini, muli e bardotti</i>		0,02 (*)				
1015010	Carne			0,05			0,05
1015020	Grasso			0,05			0,05
1015030	Fegato			0,2			0,5
1015040	Reni			0,2			0,5
1015050	Frattaglie commestibili			0,2			0,5
1015990	Altri			0,1			0,01 (*)
1016000	(f) <i>Galli e galline, anatre, oche, tacchini e faraone, struzzi, piccioni</i>		0,02 (*)	0,1			
1016010	Carne						0,05
1016020	Grasso						0,05
1016030	Fegato						0,05
1016040	Reni						0,05
1016050	Frattaglie commestibili						0,01 (*)
1016990	Altri						0,01 (*)
1017000	(g) <i>Altri animali domestici (Conigli, canguri)</i>		0,02 (*)				
1017010	Carne			0,1			0,05
1017020	Grasso			0,1			0,05
1017030	Fegato			0,2			0,5
1017040	Reni			0,2			0,5
1017050	Frattaglie commestibili			0,2			0,5
1017990	Altri			0,1			0,01 (*)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1020000	(ii) Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, burro e altri grassi provenienti dal latte, formaggi e latticini	0,01 (*)		0,005 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)
1020010	Bovini		0,04				
1020020	Ovini		0,04				
1020030	Caprini		0,04				
1020040	Equini		0,02 (*)				
1020990	Altri		0,02 (*)				
1030000	(iii) Uova di volatili, fresche, conservate o cotte uova sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altri trimenti conservati, anche con l'aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)		0,01 (*)	0,05
1030010	Galli e galline						
1030020	Anatre						
1030030	Oche						
1030040	Quaglie						
1030990	Altro						
1040000	(iv) Miele (Pappa reale, polline)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)
1050000	(v) Rettili e anfibi (Cosce di rana, coccodrilli)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)
1060000	(vi) Gasteropodi	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)
1070000	(vii) Altri prodotti a base di animali terrestri	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)

(*) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

bixafen (R)

(R) = La definizione dei residui è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:

Bixafen - codice 1000000 eccetto 1040000: somma di bixafen e desmetil bixafen espresso come bixafen»

Protioconazolo (protioconazolo-destio) (R)

(R) = La definizione dei residui è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:

Prothioconazole - codice 1000000 eccetto 1040000: Somma del prothioconazole-destio e del suo glucuronide coniugato, espressa in protioconazolo-destio.

b) Nella parte B, la colonna relativa alla lambda-cialotrina è sostituita dalla seguente:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR ^(*)	Lambda-cialotrina (F) (R)
(1)	(2)	(3)
0130040	Nespole	0,1
0130050	Nespole del Giappone	0,1
0154050	Rose canine (cinorrodoni)	0,2
0154060	More di gelso (Bacche di corbezzolo)	0,2
0154070	Azzerruolo (Baby kiwi (<i>Actinidia arguta</i>))	0,2
0154080	Bacche di sambuco (Bacche di sambuco nero (aronia), sorbo selvatico, spincervino, biancospino, sorbe e altre bacche di arbusti)	0,2
0161050	Carambole (Bilimbi)	0,02 (*)
0161060	Cachi	0,09
0161070	Jambolan (susina di Giava) (Java apple (pomo d'acqua), pomo di Malaya, melarosa, ciliegia del Brasile, ciliegia del Suriname (<i>grumichama Eugenia uniflora</i>))	0,02 (*)
0162040	Fichi d'India (fichi di cactus)	0,02 (*)
0162050	Cainito	0,02 (*)
0162060	Cachi di Virginia (Zapote nero, zapote bianco, zapote verde, canistel (zapote giallo) e mammey zapote (<i>lucuma mammosa</i>))	0,02 (*)
0163060	Cherimolia (Annona, mela cannella, (sweetsop) ilama e altre annonacee di media grandezza)	0,02 (*)
0163070	Guava (Frutto del drago/pitahaya/ pitaya (<i>Hylocereus undatus</i>))	0,02 (*)
0163090	Frutti dell'albero del pane (Jack)	0,02 (*)
0163100	Durian	0,02 (*)
0163110	Annona (guanabana)	0,02 (*)
0212040	Maranta	0,02 (*)
0251050	Barbarea	1
0251070	Senape nera	1
0252020	Portulaca (Claitonia (<i>Lactuca indica</i>), porcellana, romice acetosa, salicornia, agretti (<i>Salsola soda</i>))	0,5
0253000	(c) Foglie di vite	0,02 (*)
0256050	Salvia (Santoreggia montana, erba di S. Giuliano)	1
0256060	Rosmarino	1
0256070	Timo (Maggiorana, origano)	1

(1)	(2)	(3)
0256080	Basilico (Foglie di melissa, menta, menta peperita)	1
0256090	Foglie di alloro (lauro)	1
0256100	Dragoncello (Issopo)	1
0270080	Germogli di bambù	0,02 (*)
0270090	Cuori di palma	0,02 (*)
0290000	(i) Alghe marine	0,02 (*)
0401110	Semi di cartamo	0,2
0401120	Semi di borragine	0,05 (*)
0401130	Semi di camelina	0,05 (*)
0401150	Semi di ricino	0,05 (*)
0402020	Noci di palmisti (semi di palma)	0,2
0402030	Frutti di palma	0,05 (*)
0402040	Capoc	0,2
0620000	(ii) Chicchi di caffè	0,05 (*)
0630000	(iii) Infusioni di erbe (essiccate)	1
0631000	(a) Fiori	1
0631010	Fiori di camomilla	1
0631020	Fiori di ibisco	1
0631030	Petali di rosa	1
0631040	Fiori di gelsomino (Fiori di sambuco (<i>Sambucus nigra</i>))	1
0631050	Tiglio	1
0631990	Altri	1
0632000	(b) Foglie	1
0632010	Foglie di fragola	1
0632020	Foglie di rooibos (Foglie di ginkgo)	1
0632030	Mate	1
0632990	Altri	1
0633000	(c) Radici	1
0633010	Radici di valeriana	1
0633020	Radici di ginseng	1
0633990	Altri	1
0639000	(d) Altre infusi di erbe	1
0640000	(iv) Cacao (semi fermentati)	0,05 (*)
0650000	(v) Carruba	0,05 (*)

(1)	(2)	(3)
0800000	8. SPEZIE	0,05 (*)
0810000	(i) Semi	0,05 (*)
0810010	Anice verde	0,05 (*)
0810020	Grano nero	0,05 (*)
0810030	Semi di sedano (Levistico)	0,05 (*)
0810040	Semi di coriandolo	0,05 (*)
0810050	Semi di cumino	0,05 (*)
0810060	Semi di aneto	0,05 (*)
0810070	Semi di finocchio	0,05 (*)
0810080	Semi di fieno greco	0,05 (*)
0810090	Noci moscate	0,05 (*)
0810990	Altri	0,05 (*)
0820000	(ii) Frutta e bacche	0,05 (*)
0820010	Pimenti	0,05 (*)
0820020	Semi di anice (pepe giapponese)	0,05 (*)
0820030	Carvi	0,05 (*)
0820040	Cardamomo	0,05 (*)
0820050	Bacche di ginepro	0,05 (*)
0820060	Pepe nero, pepe bianco (Pepe lungo, pepe rosa)	0,05 (*)
0820070	Baccelli di vaniglia	0,05 (*)
0820080	Tamarindo	0,05 (*)
0820990	Altri	0,05 (*)
0830000	(iii) Corteccia	0,05 (*)
0830010	Cannella (Cassia)	0,05 (*)
0830990	Altri	0,05 (*)
0840000	(iv) Radici o rizomi	0,05 (*)
0840010	Liquirizia	0,05 (*)
0840020	Zenzero	0,05 (*)
0840030	Curcuma	0,05 (*)
0840040	Barbaforte o cren	0,05 (*)
0840990	Altri	0,05 (*)
0850000	(v) Germogli	0,05 (*)
0850010	Chiodi di garofano	0,05 (*)
0850020	Capperi	0,05 (*)
0850990	Altri	0,05 (*)

(1)	(2)	(3)
0860000	(vi) Stigma del fiore	0,05 (*)
0860010	Zafferano	0,05 (*)
0860990	Altri	0,05 (*)
0870000	(vii) Arillo	0,05 (*)
0870010	Macis	0,05 (*)
0870990	Altri	0,05 (*)
0900000	9. PIANTE DA ZUCCHERO	
0900010	Barbabietola da zucchero	0,02 (*)
0900020	Canna da zucchero	0,05
0900030	Radici di cicoria	0,02 (*)
0900990	Altri	0,02 (*)
1015000	(e) <i>Cavalli, asini, muli e bardotti</i>	0,5
1015010	Carne	0,5
1015020	Grasso	0,5
1015030	Fegato	0,5
1015040	Reni	0,5
1015050	Frattaglie commestibili	0,5
1015990	Altri	0,5
1017000	(f) <i>Altri animali domestici (Conigli, canguri)</i>	0,5
1017010	Carne	0,5
1017020	Grasso	0,5
1017030	Fegato	0,5
1017040	Reni	0,5
1017050	Frattaglie commestibili	0,5
1017990	Altri	0,5
1030020	Anatre	0,02 (*)
1030030	Oche	0,02 (*)
1030040	Quaglie	0,02 (*)
1030990	Altro	0,02 (*)
1040000	(iv) Miele (Pappa reale, polline)	0,05 (*)
1050000	(v) Rettili e anfibi (Cosce di rana, coccodrilli)	0,02 (*)
1060000	(vi) Gasteropodi	0,02 (*)
1070000	(vii) Altri prodotti a base di animali terrestri	0,02 (*)

(*) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(F) = Liposolubile

Lambda-cialotrina (F) (R)

(R) = La definizione dei residui è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:

Lambda-cialotrina - codice 1000000 eccetto 1040000: lambda-cialotrina, incluse altre miscele degli isomeri costituenti (somma degli isomeri)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 835/2013 DELLA COMMISSIONE**del 30 agosto 2013****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione

da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2013

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0707 00 05	TR	95,4
	ZZ	95,4
0709 93 10	TR	119,1
	ZZ	119,1
0805 50 10	AR	94,9
	CL	121,1
	TR	70,0
	UY	121,3
	ZA	104,7
	ZZ	102,4
0806 10 10	EG	166,4
	TR	142,8
	ZZ	154,6
0808 10 80	AR	140,5
	BR	98,2
	CL	135,3
	CN	67,2
	NZ	127,9
	US	118,8
	ZA	114,2
	ZZ	114,6
0808 30 90	AR	195,1
	CN	88,3
	TR	145,3
	ZA	76,0
	ZZ	126,2
0809 30	BA	45,1
	TR	140,6
	ZZ	92,9
0809 40 05	BA	51,8
	MK	49,7
	XS	56,3
	ZZ	52,6

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 836/2013 DELLA COMMISSIONE**del 30 agosto 2013****recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1° settembre 2013**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) A norma dell'articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all'importazione cif.
- (3) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 corrisponde al prezzo rappresentativo cif all'importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all'articolo 5 del medesimo regolamento.
- (4) Occorre fissare i dazi all'importazione per il periodo a decorrere dal 1° settembre 2013, applicabili fino all'entrata in vigore di una nuova fissazione.
- (5) Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1° settembre 2013, i dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell'allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2013

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 136, dal paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 1° settembre 2013

Codice NC	Designazione delle merci	Dazio all'importazione ⁽¹⁾ (EUR/t)
1001 19 00 1001 11 00	FRUMENTO (grano) duro di alta qualità	0,00
	di media qualità	0,00
	di bassa qualità	0,00
ex 1001 91 20	FRUMENTO (grano) tenero da seme	0,00
ex 1001 99 00	FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme	0,00
1002 10 00 1002 90 00	SEGALA	0,00
1005 10 90	GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido	0,00
1005 90 00	GRANTURCO, diverso dal granturco da seme ⁽²⁾	0,00
1007 10 90 1007 90 00	SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	0,00

⁽¹⁾ A norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010, l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:
 — 3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo (al di là dello stretto di Gibilterra) o nel Mar Nero e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez,

— 2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della Penisola iberica e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico.

⁽²⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 642/2010.

ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell'allegato I

16.8.2013-29.8.2013

1) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

(EUR/t)

	Frumento tenero ⁽¹⁾	Granturco	Frumento duro di alta qualità	Frumento duro di media qualità ⁽²⁾	Frumento duro di bassa qualità ⁽³⁾
Borsa	Minnéapolis	Chicago	—	—	—
Quotazione	214,97	145,99	—	—	—
Prezzo fob USA	—	—	231,14	221,14	201,14
Premio sul Golfo	—	34,58	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi	27,62	—	—	—	—

⁽¹⁾ Premio positivo di 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].⁽²⁾ Premio negativo di 10 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].⁽³⁾ Premio negativo di 30 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

2) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

Spese di nolo: Golfo del Messico — Rotterdam: 16,19 EUR/t

Spese di nolo: Grandi Laghi — Rotterdam: 49,20 EUR/t

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 agosto 2013

che modifica l'allegato E della direttiva 91/68/CEE del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari per gli scambi di ovini e caprini all'interno dell'Unione e le prescrizioni sanitarie relative alla scrapie

[notificata con il numero C(2013) 5527]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/445/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 91/68/CEE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intra-UE di ovini e caprini. Essa dispone tra l'altro che durante il trasporto verso il luogo di destinazione gli ovini e i caprini debbono essere accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello I, II o III figurante nell'allegato E.
- (2) Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ reca disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini, negli ovini e nei caprini. L'allegato VII di tale regolamento stabilisce le misure per il controllo e l'eradicazione delle TSE. L'allegato VIII, capitolo A, di detto regolamento stabilisce inoltre le condizioni per gli scambi intra-UE di animali vivi, sperma ed embrioni.
- (3) Alla luce delle nuove prove scientifiche, il regolamento (CE) n. 999/2001 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 630/2013 della Commissione ⁽³⁾. Le modifiche

del regolamento (CE) n. 999/2001 eliminano la maggior parte delle restrizioni per quanto riguarda la scrapie atipica. Esse allineano inoltre ulteriormente le norme relative agli scambi intra-UE di ovini e caprini a quelle dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), in modo da riflettere un approccio più rigoroso per quanto concerne la scrapie classica.

- (4) È quindi opportuno modificare i modelli di certificati sanitari II e III figuranti nell'allegato E della direttiva 91/68/CEE al fine di riflettere le prescrizioni relative agli scambi intra-UE di ovini e caprini stabilite dal regolamento (CE) n. 999/2001, modificato dal regolamento (UE) n. 630/2013.
- (5) Occorre inoltre adeguare il formato dei modelli di certificati sanitari I, II e III figuranti nell'allegato E della direttiva 91/68/CEE al formato previsto dal regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 91/68/CEE.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato E della direttiva 91/68/CEE è sostituito dal testo dell'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 630/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 179 del 29.6.2013, pag. 60).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 44).

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 2013

Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO E

MODELLO I

UNIONE EUROPEA

Certificato per gli scambi intra-UE

Parte I: Informazioni relative alla partita presentata	I.1. Speditore Nome Indirizzo Codice postale		I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a. Numero di riferimento locale			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale		I.6. Numero/i dei certificati originali annessi		Numero/i dei documenti di accompagnamento			
			I.7. Commerciante Nome		Numero di riconoscimento			
	I.8. Paese di origine	Codice ISO	I.9. Regione di origine	Codice	I.10. Paese di destinazione	Codice ISO	I.11. Regione di destinazione	Codice
	I.12. Luogo di origine Azienda <input type="checkbox"/> Centro di raccolta <input type="checkbox"/> Sede del commerciante <input type="checkbox"/> Nome Numero di riconoscimento/registrazione Indirizzo Codice postale				I.13. Luogo di destinazione Azienda <input type="checkbox"/> Centro di raccolta <input type="checkbox"/> Sede del commerciante <input type="checkbox"/> Nome Numero di riconoscimento Indirizzo Codice postale			
	I.14. Luogo di carico Codice postale				I.15. Data e ora della partenza			
	I.16. Mezzo di trasporto. Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Veicolo stradale <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione: Numero/i:				I.17. Trasportatore Nome Numero di riconoscimento Indirizzo Codice postale Stato membro			
	I.18. Descrizione della merce					I.19. Codice della merce (codice NC)		
					I.20. Quantità			
I.21.					I.22. Numero di colli			
I.23. Numero del sigillo/contenitore					I.24.			
I.25. Merce certificata per: Macellazione <input type="checkbox"/>								
I.26. Transito in un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo Codice ISO Punto di uscita Codice Punto di entrata Numero del PIF				I.27. Transito negli Stati membri <input type="checkbox"/> Stato membro Codice ISO Stato membro Codice ISO Stato membro Codice ISO				
I.28. Esportazione <input type="checkbox"/> Paese terzo Codice ISO Punto di uscita Codice				I.29. Tempo previsto per il trasporto				
I.30. Ruolino di marcia Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>								
I.31. Identificazione della merce Specie (nome scientifico) Identificazione individuale ufficiale Età Sesso Razza Quantità								

UNIONE EUROPEA

91/68 EI Ovini/Capriani destinati alla macellazione

Parte II: Certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b. Numero di riferimento locale
	<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali sopra descritti soddisfano le seguenti prescrizioni:</p> <p>(¹) [II.1. Gli animali sono nati e sono stati allevati dalla nascita sul territorio dell'Unione.]</p> <p>(¹) oppure [II.1. Gli animali sono stati importati almeno 30 giorni prima del carico da un paese terzo conforme alle condizioni di polizia sanitaria stabilite nel regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione].</p> <p>II.2. Gli animali:</p> <p>II.2.1. sono stati esaminati in data odierna (nel corso delle 24 ore precedenti il carico) e non presentano segni clinici di malattia;</p> <p>II.2.2. non sono animali che devono essere eliminati nel quadro di un programma di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;</p> <p>II.2.3. provengono da aziende alle quali non sono stati applicati divieti ufficiali per motivi sanitari negli ultimi 42 giorni in caso di brucellosi, negli ultimi 30 giorni in caso di rabbia e negli ultimi 15 giorni in caso di carbonchio ematico e non sono entrati in contatto con animali provenienti da aziende che non soddisfano queste condizioni;</p> <p>II.2.4. non provengono da un'azienda né sono stati in contatto con animali di un'azienda situata in una zona di protezione istituita in virtù di una normativa dell'Unione, dalla quale è vietata l'uscita degli animali;</p> <p>II.2.5. non sono soggetti a misure di polizia sanitaria secondo la normativa dell'Unione in materia di afta epizootica, né sono stati vaccinati contro tale malattia.</p> <p>II.3. In base alla dichiarazione scritta rilasciata dall'allevatore o ad un esame del registro dell'azienda e dei documenti di trasporto tenuti in conformità al regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, in particolare alle parti B e C dell'allegato di tale regolamento:</p> <p>II.3.1. gli animali provengono da un'azienda in cui sono rimasti costantemente per un periodo di almeno 21 giorni prima del carico o dall'azienda di origine in cui sono rimasti sin dalla nascita, se hanno un'età inferiore a 21 giorni, e nella quale negli ultimi 30 giorni prima della spedizione non sono stati introdotti animali biungulati importati da un paese terzo, a meno che tali animali siano stati introdotti in conformità all'articolo 4 bis, paragrafo 2, della direttiva 91/68/CEE, e</p> <p>(¹) [provengono da un'azienda nella quale non sono stati introdotti animali della specie ovina o caprina, a meno che tali animali siano stati introdotti in conformità all'articolo 4 bis, paragrafo 1, della direttiva 91/68/CEE durante gli ultimi 21 giorni precedenti la spedizione dall'azienda.]</p> <p>(¹) oppure [devono essere consegnati direttamente da un'unica azienda al macello di destinazione].</p> <p>II.4.1. Gli animali sono stati trasportati mediante mezzi di trasporto e contenitori previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente riconosciuto, e tali da garantire un'efficace tutela delle condizioni sanitarie degli animali.</p> <p>II.4.2. In base alla documentazione ufficiale che accompagna gli animali, il trasporto della partita cui si riferisce il presente certificato sanitario ha inizio il (inserire la data)⁽²⁾.</p> <p>II.4.3. Al momento dell'ispezione gli animali di cui al presente certificato sanitario erano idonei al trasporto lungo il tragitto previsto, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio⁽³⁾⁽⁴⁾.</p> <p>II.5. Il presente certificato</p> <p>(¹) [è valido per 10 giorni a decorrere dalla data di ispezione presso l'azienda di origine, il centro di raccolta riconosciuto o la sede del commerciante riconosciuta nello Stato membro di origine;]</p> <p>(¹) oppure [scade in conformità all'articolo 9, paragrafo 6, della direttiva 91/68/CEE il (inserire la data)]⁽²⁾.</p>		

Note:

Parte I:

— Casella I.19.: utilizzare il codice NC appropriato alle seguenti voci: 0104 10 o 0104 20.

— Casella I.23.: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).

— Casella I.31.: *sistema di identificazione*: gli animali devono recare un numero individuale che consenta di risalire al luogo di origine ai sensi del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio;

età: (mesi);

sesso: (M = maschio, F = femmina, C = castrato).

UNIONE EUROPEA

91/68 EI Ovini/Caprini destinati alla macellazione

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b. Numero di riferimento locale
<p>Parte II:</p> <p>(¹) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(²) Nel caso in cui una partita venga raggruppata in un centro di raccolta e comprenda animali caricati in date diverse, la data d'inizio del trasporto dell'intera partita è considerata la prima data in cui qualsiasi parte della partita ha lasciato l'azienda d'origine.</p> <p>(³) Tale dichiarazione non esenta i trasportatori dagli obblighi che incombono loro in virtù delle norme dell'Unione vigenti, in particolare per quanto riguarda l'idoneità degli animali al trasporto.</p> <p>(⁴) Da compilare se la partita è raggruppata in un centro di raccolta riconosciuto o nella sede del commerciante riconosciuta.</p> <p>(⁵) Da compilare se la partita è raggruppata in un centro di raccolta riconosciuto situato in uno Stato membro di transito.</p> <p>— Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.</p>		
<p>Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale</p> <p>Nome (in lettere maiuscole):</p> <p>Qualifica e titolo:</p> <p>Unità veterinaria locale:</p> <p>N. dell'UVL:</p> <p>Data:</p> <p>Firma:</p> <p>Timbro:</p>		

MODELLO II

UNIONE EUROPEA

Certificato per gli scambi intra-UE

Parte I: Informazioni relative alla partita presentata	I.1. Speditore Nome Indirizzo Codice postale		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a. Numero di riferimento locale			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale		I.6. Numero/i dei certificati originali annessi		Numero/i dei documenti di accompagnamento			
			I.7. Commerciante Nome		Numero di riconoscimento			
	I.8. Paese di origine	Codice ISO	I.9. Regione di origine	Codice	I.10. Paese di destinazione	Codice ISO	I.11. Regione di destinazione	Codice
	I.12. Luogo di origine Azienda <input type="checkbox"/> Centro di raccolta <input type="checkbox"/> Nome Numero di riconoscimento/registrazione Indirizzo Codice postale		I.13. Luogo di destinazione Azienda <input type="checkbox"/> Centro di raccolta <input type="checkbox"/> Sede del commerciante <input type="checkbox"/> Nome Numero di riconoscimento Indirizzo Codice postale					
	I.14. Luogo di carico Codice postale		I.15. Data e ora della partenza					
	I.16. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Veicolo stradale <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione: Numero/i:		I.17. Trasportatore Nome Numero di riconoscimento Indirizzo Codice postale Stato membro					
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice della merce (codice NC)			
				I.20. Quantità				
I.21.				I.22. Numero di colli				
I.23. Numero del sigillo/contenitore				I.24.				
I.25. Merce certificata per: Ingrasso <input type="checkbox"/>								
I.26. Transito in un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo Codice ISO Punto di uscita Codice Punto di entrata Numero del PIF			I.27. Transito negli Stati membri <input type="checkbox"/> Stato membro Codice ISO Stato membro Codice ISO Stato membro Codice ISO					
I.28. Esportazione <input type="checkbox"/> Paese terzo Codice ISO Punto di uscita Codice			I.29. Tempo previsto per il trasporto					
I.30. Ruolino di marcia Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>								
I.31. Identificazione della merce Specie Identificazione individuale ufficiale Età Sesso Razza Quantità (nome scientifico)								

UNIONE EUROPEA

91/68 EII Ovini/Capri da ingrasso

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b. Numero di riferimento locale
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali sopra descritti soddisfano le seguenti prescrizioni:		
(1)	[II.1. Gli animali sono nati e sono stati allevati dalla nascita sul territorio dell'Unione.]	
(1) oppure	[II.1. Gli animali sono stati importati almeno 30 giorni prima del carico da un paese terzo conforme alle condizioni di polizia sanitaria stabilite nel regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione].	
	II.2. Gli animali:	
	II.2.1. sono stati esaminati in data odierna (nel corso delle 24 ore precedenti il carico) e non presentano segni clinici di malattia;	
	II.2.2. non sono animali che devono essere eliminati nel quadro di un programma di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;	
	II.2.3. provengono da aziende alle quali non sono stati applicati divieti ufficiali per motivi sanitari negli ultimi 42 giorni in caso di brucellosi, negli ultimi 30 giorni in caso di rabbia e negli ultimi 15 giorni in caso di carbonchio ematico e non sono entrati in contatto con animali provenienti da aziende che non soddisfano queste condizioni;	
	II.2.4. non provengono da un'azienda né sono stati in contatto con animali di un'azienda situata in una zona di protezione istituita in virtù di una normativa dell'Unione, dalla quale è vietata l'uscita degli animali;	
	II.2.5. non sono soggetti a misure di polizia sanitaria secondo la normativa dell'Unione in materia di afta epizootica, né sono stati vaccinati contro tale malattia.	
	II.3. In base alla dichiarazione scritta rilasciata dall'allevatore o ad un esame del registro dell'azienda e ai documenti di trasporto tenuti in conformità al regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, in particolare alle parti B e C dell'allegato di tale regolamento, gli animali sono rimasti in un'unica azienda di origine per un periodo di almeno 30 giorni prima del carico o nell'azienda di origine sin dalla nascita, se di età inferiore a 30 giorni; nessun animale della specie ovina e caprina è stato introdotto nell'azienda di origine nei 21 giorni precedenti il carico e nessun animale biungulato importato da un paese terzo è stato introdotto nell'azienda di origine nei 30 giorni precedenti la spedizione da tale azienda, a meno che tali animali siano stati introdotti in conformità dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, della direttiva 91/68/CEE.	
(1)[II.4	Gli animali sono conformi alle garanzie complementari di cui agli articoli 7 o 8 della direttiva 91/68/CEE del Consiglio, specificate per lo Stato membro di destinazione o una parte del suo territorio(indicare lo Stato membro o una parte del suo territorio) nella decisione .../.../... (inserire il numero) della Commissione.]	
	[II.5. Gli animali soddisfano almeno una delle seguenti condizioni e possono pertanto essere ammessi in un allevamento di ovini o caprini ufficialmente indenne da brucellosi (<i>B. melitensis</i>):	
(1)	[l'azienda di origine è situata in uno Stato membro o una parte del suo territorio (indicare il nome dello Stato membro o della parte del suo territorio) riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi, in conformità alla decisione .../.../... (inserire il numero) della Commissione.]	
(1) oppure	[provengono da un'azienda ufficialmente indenne da brucellosi (<i>B. melitensis</i>).]	
(1) oppure	[provengono da un'azienda indenne da brucellosi (<i>B. melitensis</i>) e	
	i) sono identificati individualmente,	
	ii) non sono mai stati vaccinati contro la brucellosi o, se sono stati vaccinati, lo sono da più di due anni, oppure sono femmine di età superiore a due anni sottoposte a vaccinazione prima dei sette mesi d'età,	
	iii) sono stati isolati sotto sorveglianza ufficiale nell'azienda di origine e durante tale periodo di isolamento sono stati sottoposti, con esito negativo, a due test per la ricerca della brucellosi effettuati con un intervallo di almeno sei settimane, in conformità all'allegato C della direttiva 91/68/CEE].	
II.6.	Gli animali soddisfano almeno una delle seguenti condizioni e possono pertanto essere ammessi in un allevamento di ovini o caprini indenne da brucellosi (<i>B. melitensis</i>):	
(1)	[provengono da un'azienda ufficialmente indenne da brucellosi (<i>B. melitensis</i>)]	
(1) e/o	[provengono da un'azienda indenne da brucellosi (<i>B. melitensis</i>)]	
(1) e/o	[provengono, sino alla data prevista per la qualifica delle aziende nei piani di eradicazione approvati a norma della decisione 90/242/CEE del Consiglio, da un'azienda diversa da quelle ufficialmente indenni o indenni da brucellosi e soddisfano le seguenti condizioni:	
	i) sono identificati individualmente,	
	ii) sono originari di un'azienda in cui tutti gli animali delle specie sensibili alla brucellosi (<i>B. melitensis</i>) sono esenti dai sintomi clinici o da qualsiasi altro sintomo di brucellosi da almeno 12 mesi; e	

UNIONE EUROPEA

91/68 EII Ovini/Caprii da ingrasso

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b. Numero di riferimento locale
<p>(¹) [non sono stati vaccinati contro la brucellosi (<i>B. melitensis</i>) negli ultimi due anni e sono stati isolati sotto sorveglianza veterinaria nell'azienda di origine e durante tale periodo di isolamento sono stati sottoposti, con esito negativo, a due test per la ricerca della brucellosi effettuati con un intervallo di almeno sei settimane, in conformità all'allegato C della direttiva 91/68/CEE.]</p> <p>(¹) oppure [sono stati vaccinati con il vaccino Rev. 1 prima dell'età di sette mesi, ma almeno 15 giorni prima della loro introduzione nell'azienda di destinazione.]</p> <p>(¹)II.7. gli animali sono destinati ad uno Stato membro con uno status di rischio trascurabile di scrapie classica, riconosciuto in conformità all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio o elencato all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 3.2 del regolamento (CE) n. 999/2001 come avente un programma nazionale approvato di lotta contro la scrapie, e</p> <p>(¹) [provengono da uno Stato membro o una zona di uno Stato membro con uno status di rischio trascurabile di scrapie classica, riconosciuto in conformità all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 999/2001.]</p> <p>(¹) e/o [sono ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR e non provengono da un'azienda soggetta alle misure stabilite dall'allegato VII, capitolo B, punti 3 e 4, del regolamento (CE) n. 999/2001.]</p> <p>(¹) e/o [provengono da un'azienda o da aziende riconosciute con un rischio trascurabile di scrapie classica, in conformità all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.2, del regolamento (CE) n. 999/2001.]</p> <p>(¹) e/o [provengono da un'azienda o aziende che hanno soddisfatto i requisiti di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.2, lettere da a) a i) del regolamento (CE) n. 999/2001 per almeno gli ultimi sette anni e arrivano nell'azienda di destinazione prima del 1° gennaio 2015.]</p> <p>II.8.1. Gli animali sono stati trasportati mediante mezzi di trasporto e contenitori previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente riconosciuto, e tali da garantire un'efficace tutela delle condizioni sanitarie degli animali.</p> <p>II.8.2. In base alla documentazione ufficiale che accompagna gli animali, il trasporto della partita cui si riferisce il presente certificato sanitario ha inizio il (<i>inserire la data</i>) (²).</p> <p>II.8.3. Al momento dell'ispezione gli animali di cui al presente certificato sanitario erano idonei al trasporto lungo il tragitto previsto, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio (³).</p>		
Note		
Parte I:		
— Casella I.19.: utilizzare il codice NC appropriato alle seguenti voci: 0104 10 o 0104 20.		
— Casella I.23.: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).		
— Casella I.31.: <i>sistema di identificazione</i> : gli animali devono recare un numero individuale che consenta di risalire al luogo di origine ai sensi del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio;		
età: (mesi).		
sesso: (M = maschio, F = femmina, C = castrato)		
Parte II:		
(1) Cancellare la dicitura non pertinente.		
(2) Nel caso in cui una partita venga raggruppata in un centro di raccolta e comprenda animali caricati in date diverse, la data d'inizio del trasporto dell'intera partita è considerata la prima data in cui qualsiasi parte della partita ha lasciato l'azienda d'origine.		
(3) Tale dichiarazione non esenta i trasportatori dagli obblighi che incombono loro in virtù delle norme dell'Unione vigenti, in particolare per quanto riguarda l'idoneità degli animali al trasporto.		
— Il presente certificato è valido 10 giorni.		
— Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.		

UNIONE EUROPEA

91/68 EII Ovini/Capri da ingrasso

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b. Numero di riferimento locale								
<p>Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale</p> <table><tr><td data-bbox="217 376 475 405">Nome (in lettere maiuscole):</td><td data-bbox="959 376 1110 405">Qualifica e titolo:</td></tr><tr><td data-bbox="217 427 432 456">Unità veterinaria locale:</td><td data-bbox="959 427 1066 456">N. dell'UVL:</td></tr><tr><td data-bbox="217 479 272 508">Data:</td><td data-bbox="959 479 1015 508">Firma:</td></tr><tr><td data-bbox="217 530 288 560">Timbro:</td><td></td></tr></table>			Nome (in lettere maiuscole):	Qualifica e titolo:	Unità veterinaria locale:	N. dell'UVL:	Data:	Firma:	Timbro:	
Nome (in lettere maiuscole):	Qualifica e titolo:									
Unità veterinaria locale:	N. dell'UVL:									
Data:	Firma:									
Timbro:										

MODELLO III

UNIONE EUROPEA

Certificato per gli scambi intra-UE

Parte I: Informazioni relative alla partita presentata	I.1. Speditore Nome Indirizzo Codice postale		I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a. Numero di riferimento locale			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale		I.6. Numero/i dei certificati originali annessi Numero/i dei documenti di accompagnamento					
			I.7. Commerciante Nome		Numero di riconoscimento			
	I.8. Paese di origine	Codice ISO	I.9. Regione di origine	Codice	I.10. Paese di destinazione	Codice ISO	I.11. Regione di destinazione	Codice
	I.12. Luogo di origine Azienda <input type="checkbox"/> Centro di raccolta <input type="checkbox"/> Nome Numero di riconoscimento/registrazione Indirizzo Codice postale		I.13. Luogo di destinazione Azienda <input type="checkbox"/> Centro di raccolta <input type="checkbox"/> Sede del commerciante <input type="checkbox"/> Nome Numero di riconoscimento Indirizzo Codice postale					
	I.14. Luogo di carico Codice postale		I.15. Data e ora della partenza					
	I.16. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Veicolo stradale <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione: Numero/i:		I.17. Trasportatore Nome Numero di riconoscimento Indirizzo Codice postale Stato membro					
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice della merce (codice NC)			
				I.20. Quantità				
I.21. <input type="checkbox"/>				I.22. Numero di colli				
I.23. Numero del sigillo/contenitore				I.24.				
I.25. Merce certificata per: Allevamento <input type="checkbox"/>								
I.26. Transito in un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo Codice ISO Punto di uscita Codice Punto di entrata Numero del PIF			I.27. Transito negli Stati membri <input type="checkbox"/> Stato membro Codice ISO Stato membro Codice ISO Stato membro Codice ISO					
I.28. Esportazione <input type="checkbox"/> Paese terzo Codice ISO Punto di uscita Codice			I.29. Tempo previsto per il trasporto					
I.30. Ruolino di marcia Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>								
I.31. Identificazione della merce Specie (nome scientifico) Identificazione individuale ufficiale Età Sesso Razza Quantità								

UNIONE EUROPEA

91/68 EEE Ovis/Capri destinati all'allevamento

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b. Numero di riferimento locale
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali sopra descritti soddisfano le seguenti prescrizioni:		
(1) [II.1. Gli animali sono nati e sono stati allevati dalla nascita sul territorio dell'Unione.]		
(1) <i>oppure</i> [II.1. Gli animali sono stati importati almeno 30 giorni prima del carico da un paese terzo conforme alle condizioni di polizia sanitaria stabilite nel regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione].		
II.2. Gli animali:		
II.2.1. sono stati esaminati in data odierna (nel corso delle 24 ore precedenti il carico) e non presentano segni clinici di malattia;		
II.2.2. non sono animali che devono essere eliminati nel quadro di un programma di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;		
II.2.3. provengono da aziende alle quali non sono stati applicati divieti ufficiali per motivi sanitari negli ultimi 42 giorni in caso di brucellosi, negli ultimi 30 giorni in caso di rabbia e negli ultimi 15 giorni in caso di carbonchio ematico e non sono entrati in contatto con animali provenienti da aziende che non soddisfano queste condizioni;		
II.2.4. non provengono da un'azienda né sono stati in contatto con animali di un'azienda situata in una zona di protezione istituita in virtù di una normativa dell'Unione, dalla quale è vietata l'uscita degli animali;		
II.2.5. non sono soggetti a misure di polizia sanitaria secondo la normativa dell'Unione in materia di afta epizootica, né sono stati vaccinati contro tale malattia.		
II.3. In base alla dichiarazione scritta rilasciata dall'allevatore o ad un esame del registro dell'azienda e ai documenti di trasporto tenuti in conformità al regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, in particolare alle parti B e C dell'allegato di tale regolamento, gli animali sono rimasti in un'unica azienda di origine per un periodo di almeno 30 giorni prima del carico o nell'azienda di origine sin dalla nascita, se di età inferiore a 30 giorni; nessun animale della specie ovina e caprina è stato introdotto nell'azienda di origine nei 21 giorni precedenti il carico e nessun animale biungulato importato da un paese terzo è stato introdotto nell'azienda di origine nei 30 giorni precedenti la spedizione da tale azienda, a meno che tali animali siano stati introdotti in conformità dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, della direttiva 91/68/CEE.		
(1) [II.4. Gli animali sono conformi alle garanzie complementari di cui agli articoli 7 o 8 della direttiva 91/68/CEE del Consiglio, specificate per lo Stato membro di destinazione o una parte del suo territorio (<i>indicare lo Stato membro o una parte del suo territorio</i>) nella decisione ... / ... / ... (<i>inserire il numero</i>) della Commissione.]		
II.5. Gli animali soddisfano almeno una delle seguenti condizioni e possono pertanto essere ammessi in un allevamento di ovini o caprini ufficialmente indenne da brucellosi (<i>B. melitensis</i>):		
(1) [l'azienda di origine è situata in uno Stato membro o una parte del suo territorio (<i>indicare il nome dello Stato membro o della parte del suo territorio</i>) riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi, in conformità alla decisione ... / ... / ... (<i>inserire il numero</i>) della Commissione.]		
(1) <i>oppure</i> [provengono da un'azienda ufficialmente indenne da brucellosi (<i>B. melitensis</i>)]		
(1) <i>oppure</i> [provengono da un'azienda indenne da brucellosi (<i>B. melitensis</i>) e		
i) sono identificati individualmente,		
ii) non sono mai stati vaccinati contro la brucellosi o, se sono stati vaccinati, lo sono da più di due anni, oppure sono femmine di età superiore a due anni sottoposte a vaccinazione prima dei sette mesi d'età,		
iii) sono stati isolati sotto sorveglianza ufficiale nell'azienda di origine e durante tale periodo di isolamento sono stati sottoposti, con esito negativo, a due test per la ricerca della brucellosi effettuati con un intervallo di almeno sei settimane, in conformità all'allegato C della direttiva 91/68/CEE].		
II.6. Gli animali soddisfano almeno una delle seguenti condizioni e possono pertanto essere ammessi in un allevamento di ovini o caprini indenne da brucellosi (<i>B. melitensis</i>):		
(1) [provengono da un'azienda ufficialmente indenne da brucellosi (<i>B. melitensis</i>)]		
(1) <i>oppure</i> [provengono da un'azienda indenne da brucellosi (<i>B. melitensis</i>)]		
(1) <i>oppure</i> [provengono, sino alla data prevista per la qualifica delle aziende nei piani di eradicazione approvati a norma della decisione 90/242/CEE del Consiglio, da un'azienda diversa da quelle ufficialmente indenni o indenni da brucellosi e soddisfano le seguenti condizioni:		
i) sono identificati individualmente,		

UNIONE EUROPEA

91/68 EIII Ovini/Caprii destinati all'allevamento

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b. Numero di riferimento locale
<p>ii) sono originari di un'azienda in cui tutti gli animali delle specie sensibili alla brucellosi (<i>B. melitensis</i>) sono esenti dai sintomi clinici o da qualsiasi altro sintomo di brucellosi da almeno 12 mesi; e</p> <p>(1) [non sono stati vaccinati contro la brucellosi (<i>B. melitensis</i>) nel corso degli ultimi due anni e sono stati isolati sotto sorveglianza veterinaria nell'azienda di origine e durante tale periodo di isolamento sono stati sottoposti, con esito negativo, a due test per la ricerca della brucellosi effettuati con un intervallo di almeno sei settimane, in conformità all'allegato C della direttiva 91/68/CEE.]</p> <p>(1) <i>oppure</i> [sono stati vaccinati con il vaccino Rev. 1 prima dell'età di sette mesi e non sono stati vaccinati nei 15 giorni precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario.]</p>		
<p>(1) [II.7. Gli arieti da riproduzione non castrati devono:</p> <p>i) provenire da un'azienda in cui non è stato registrato alcun caso di epididimite contagiosa dell'ariete (<i>B. ovis</i>) negli ultimi 12 mesi,</p> <p>ii) essere rimasti ininterrottamente in tale azienda nei 60 giorni precedenti la spedizione,</p> <p>iii) essere stati sottoposti nei 30 giorni precedenti la spedizione, con esito negativo, a un test per la ricerca dell'epididimite contagiosa dell'ariete (<i>B. ovis</i>) in conformità all'allegato D della direttiva 91/68/CEE.]</p>		
<p>II.8. A conoscenza del sottoscritto e in base alla dichiarazione scritta resa dal proprietario, gli animali non sono stati ottenuti da un'azienda, né sono stati in contatto con gli animali di un'azienda, in cui sono state accertate clinicamente le seguenti malattie:</p> <p>i) negli ultimi sei mesi, agalassia contagiosa della pecora (<i>Mycoplasma agalactiae</i>) e agalassia contagiosa della capra (<i>Mycoplasma agalactiae</i>, <i>M. capricolum</i>, <i>M. mycoides subsp. mycoides "large colony"</i>),</p> <p>ii) negli ultimi 12 mesi, paratubercolosi o linfadenite caseosa,</p> <p>iii) negli ultimi tre anni, adenomatosi polmonare, Maedi-Visna o artrite-encefalite virale caprina. Questo termine viene tuttavia ridotto a 12 mesi se gli animali affetti da Maedi-Visna o da artrite-encefalite virale caprina sono stati abbattuti e gli animali restanti hanno reagito negativamente a due test.</p>		
<p>(1) [II.9. Gli animali provengono da uno Stato membro o una zona di uno Stato membro con uno status di rischio trascurabile di scrapie classica, riconosciuto in conformità all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.]</p>		
<p>(1) <i>e/o</i> [sono ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR e non provengono da un'azienda soggetta alle misure stabilite all'allegato VII, capitolo B, punti 3 e 4, del regolamento (CE) n. 999/2001.]</p>		
<p>(1) <i>e/o</i> [provengono da un'azienda o da aziende riconosciute con un rischio trascurabile di scrapie classica, in conformità all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.2, del regolamento (CE) n. 999/2001.]</p>		
<p>(1) <i>e/o</i> [II.9. Gli animali sono destinati ad uno Stato membro diverso da quelli con uno status di rischio trascurabile di scrapie classica riconosciuto conformemente all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 o elencati all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 come aventi un programma nazionale riconosciuto di lotta contro la scrapie, e</p> <p>(1) [provengono da un'azienda o da aziende riconosciute con un rischio controllato di scrapie classica, in conformità all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.3, del regolamento (CE) n. 999/2001.]</p> <p>(1) <i>e/o</i> [provengono da un'azienda o da aziende che hanno soddisfatto i requisiti di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.3, lettere da a) a f), del regolamento (CE) n. 999/2001 per almeno gli ultimi tre anni e arrivano nell'azienda di destinazione prima del 1° gennaio 2015.]</p>		
<p>(1) <i>e/o</i> [II.9. Gli animali sono destinati ad uno Stato membro con uno status di rischio trascurabile di scrapie classica riconosciuto conformemente all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 e provengono da un'azienda o da aziende che hanno soddisfatto i requisiti di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punti 1.2., lettere da a) a i), del regolamento (CE) n. 999/2001 per almeno gli ultimi sette anni e arrivano nell'azienda di destinazione prima del 1° gennaio 2015.]</p>		
<p>II.10.1 Gli animali sono stati trasportati mediante mezzi di trasporto e contenitori previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente riconosciuto, e tali da garantire un'efficace tutela delle condizioni sanitarie degli animali.</p>		

UNIONE EUROPEA

91/68 EIII Ovini/Caprii destinati all'allevamento

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b. Numero; di riferimento locale
II.10.2	In base alla documentazione ufficiale che accompagna gli animali, il trasporto della partita cui si riferisce il presente certificato sanitario ha inizio il (<i>inserire la data</i>) ⁽²⁾	
II.10.3	Al momento dell'ispezione gli animali di cui al presente certificato sanitario erano idonei al trasporto lungo il tragitto previsto, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio ⁽³⁾	
Note		
Parte I:		
— Casella I.19.: utilizzare il codice NC appropriato alle seguenti voci: 0104 10 o 0104 20.		
— Casella I.23.: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).		
— Casella I.31.: <i>sistema di identificazione</i> : gli animali devono recare un numero individuale che consenta di risalire al luogo di origine ai sensi del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio;		
<i>età</i> : (mesi).		
<i> sesso</i> : (M = maschio, F = femmina, C = castrato).		
Parte II:		
(1) Cancellare la dicitura non pertinente.		
(2) Nel caso in cui una partita venga raggruppata in un centro di raccolta e comprenda animali caricati in date diverse, la data d'inizio del trasporto dell'intera partita è considerata la prima data in cui qualsiasi parte della partita ha lasciato l'azienda d'origine.		
(3) Tale dichiarazione non esenta i trasportatori dagli obblighi che incombono loro in virtù delle norme dell'Unione vigenti, in particolare per quanto riguarda l'idoneità degli animali al trasporto.		
— Il presente certificato è valido 10 giorni.		
— Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.		
Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale		
Nome (in lettere maiuscole):	Qualifica e titolo:	
Unità veterinaria locale:	N. dell'UVL:	
Data:	Firma:»	
Timbro:		

AVVISO AI LETTORI

Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

In conformità con il regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (GU L 69 del 13.3.2013, pag. 1), dal 1° luglio 2013 solo l'edizione elettronica della *Gazzetta ufficiale* sarà considerata autentica e produrrà effetti legali.

Laddove non sia possibile pubblicare l'edizione elettronica della *Gazzetta ufficiale* per circostanze impreviste o eccezionali, l'edizione cartacea sarà autentica e produrrà effetti legali in conformità con i termini e le condizioni stabiliti nell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 216/2013.

AVVISO AI LETTORI — FORMA DI CITAZIONE DEGLI ATTI

Dal 1° luglio 2013, la forma di citazione degli atti è modificata.

Durante un periodo di transizione, la nuova forma coesisterà con la precedente.

EUR-Lex (<http://new.eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT